

ACCORDO QUADRO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA UNIVERSITARIA "CAMPUS BICOCCA"

CUP (Codice Unico di Progetto):

Intervento FASE 1 - RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO U07 – CIVITAS:

H47G22000080001

Intervento FASE 2 - RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO U05 – RATIO:

H47G22000090001

Intervento FASE 3 - RIQUALIFICAZIONE EDIFICI U01 – ATLAS E U02 – QUANTUM:

H44D22000970001

Intervento FASE 4 - RIQUALIFICAZIONE EDIFICI U03 – BIOS E U04 – TELLUS:

H44D22000980001

CIG (Codice Identificativo Gara): 9445279ACC

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ACCORDO QUADRO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI

LAVORI A CORPO

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

INTERVENTI SOGGETTI A CERTIFICATO DI COLLAUDO

INDICE

1 -NATURA ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	5
ART. 1. DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1.1. PREMESSA	5
ART. 1.2. DEFINIZIONI	6
ART. 1.3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	8
ART. 1.4. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	10
ART. 1.4.1. SERVIZI DI PROGETTAZIONE	11
ART. 1.4.1.A SERVIZI DI PROGETTAZIONE	11
ART. 1.4.1.B RILIEVI E INDAGINI	14
ART. 1.4.1.C PROGETTO ESECUTIVO	14
ART. 1.4.1.D COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	16
ART. 1.4.2. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEI LAVORI	17
ART. 1.5. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO	17
ART. 1.6. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	20
ART. 1.7. CRITERI INTERPRETATIVI E COOPERAZIONE	21
2 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	22
ART. 2.1. PIANO DI SICUREZZA	22
ART. 2.2. COSTI PER LA SICUREZZA	23
3 -DISCIPLINA CONTRATTUALE	24
ART. 3.1. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	24
ART. 3.2.. CONTRATTO APPLICATIVO	24
ART. 3.2.1. CONTRATTO APPLICATIVO	24
ART. 3.3. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	26
4 -TERMINI PER L'ESECUZIONE	26
ART. 4.1. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	26
ART. 4.2. PERFEZIONAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (EVENTUALE)	26
ART. 4.3. PROGETTAZIONE ESECUTIVA	27
ART. 4.4. CONSEGNA DEI LAVORI DI OGNI CONTRATTO APPLICATIVO	30
ART. 4.5. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	31
ART. 4.6. SOSPENSIONE E RIPRESA DEL CONTRATTO APPLICATIVO DI ESECUZIONE LAVORI	31
ART. 4.7. PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE	32
ART. 4.8. CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI	32
ART. 4.9. PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA	33
ART. 4.10. CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEI SERVIZI	35
5 -DISCIPLINA ECONOMICA	37
ART. 5.1. ANTICIPAZIONE	37
ART. 5.2. PAGAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	37
ART. 5.3 - PAGAMENTI IN ACCONTO DEI LAVORI	38

ART. 5.4.	CONTO FINALE E SALDO	39
ART. 5.5.	REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE, DEI PREZZI DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE	41
ART. 5.6.	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	42
6 -	DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	42
ART. 6.1.	VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO	42
7 -	DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI	43
ART. 7.1.	MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO	43
ART. 7.2.	RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	43
ART. 7.3.	NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE	46
ART. 7.4.	ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI	47
ART. 7.5.	NORME DI MISURAZIONE	48
ART. 7.6.	VARIAZIONI DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO	48
ART. 7.7.	MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO D'OPERA	48
ART. 7.8.	PROGETTAZIONE DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA	50
ART. 7.9.	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	50
8 -	CAUZIONI E GARANZIE	51
ART. 8.1.	GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA	51
ART. 8.2.	POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE, POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	52
ART. 8.3.	POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE	54
ART. 8.4.	POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE	54
9 -	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E COTTIMO	56
ART. 9.1.	SUBAPPALTO E COTTIMO	56
ART. 9.2.	RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO O COTTIMO	58
ART. 9.3.	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	58
ART. 9.4..	SUBAFFIDAMENTI	58
10 -	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	59
ART. 10.1.	ULTIMAZIONE DEI LAVORI	59
ART. 10.2.	CERTIFICATO DI COLLAUDO E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL'IMMOBILE.	60
ART. 10.3.	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	61
11 -	NORME FINALI	62
ART. 11.1.	OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO	62
ART. 11.2.	DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE	63
ART. 11.3.	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	64
ART. 11.4.	OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	71

ART. 11.5.	PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE	71
ART. 11.6.	CUSTODIA DEL CANTIERE	76
ART. 11.7.	SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI	76
ART. 11.8.	CARTELLO DI CANTIERE	76
ART. 11.9.	SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI	79
ART. 11.10.	CONTROVERSIE	79
ART. 11.11.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	82
Art. 11.12.	RECESSO	84
ART. 11.13.	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	84

TABELLA "A"	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
--------------------	--

1. NATURA ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

ART.1. DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1.1. PREMESSA

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia¹, nonché al Capitolato Generale

¹ Si riporta, a titolo non esaustivo, l'elenco delle principali disposizioni cui la clausola fa rinvio:

- a) D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- b) D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- c) D.lgs. n. 159/2011 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"
- d) legge n. 47/1994 e D.Lgs. 8/8/1994 n. 490 – "Disposizioni attuative in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalle normative antimafia" e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- e) D.P.R. 3/6/1998 n. 252 "Regolamento recante norma per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- f) Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- g) D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni; di cui il D. Lgs. n. 106 del 03/08/2009 e la legge n. 136 del 13/08/2010;
- h) Legge n. 123 del 03/08/2007 "misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", ad eccezione degli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 abrogati con l'art. 304 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dell'art. 1, comma 2, lettera s) n. 2 e 3 e art. 8 abrogati dal D.Lgs. 50/2016;
- i) Prezzario Regionale vol. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, e vol. SPECIFICHE TECNICHE di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato;
- j) Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante nei vol. 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 del Prezzario Regionale di cui sopra;
- k) Deliberazione Regionale n. 8/1566 del 22.12.2005 in attuazione del Testo Unico n. 380 del 06.06.2001 "Adeguamento Strutturale e Antisismico;
- l) Legge Regionale n. 12/2005 "Prevenzione dei rischi Geologici, Idrogeologici e Sismici e s.m.i., di cui la Legge Regionale n. 5 del 10/03/2009, per le parti ancora in vigore;
- m) Patto d'Integrità;
- n) Civiltà di Cantiere in relazione alla condizione e gestione del cantiere da parte dell'Appaltatore e conseguente informativa;
- o) Patto sulla Sicurezza e la regolarità nei rapporti di lavoro del 03/12/2008
- p) Legge n. 201 del 22/12/2008 "interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione";
- q) Legge n.2 del 28/01/2009 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2009 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
- r) Legge n. 136 del 13/08/2010 piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e s.m.i.;
- s) Legge 180 del 11/11/2011 e s.m.i..
- t) Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici";
- u) D.L. 16 luglio 2020, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020 n. 120;
- v) D.P.R. n° 459 del 24.07.1996 "Direttiva Macchine" limitatamente agli articoli non abrogati dal D.Lgs. 17/2010;
- w) D. Lgs. 17/2010 – Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;
- x) legge n° 646/1982 - art. 22 - riguardante la sorveglianza del cantiere;
- y) D.M. n° 37 del 22.01.2008 – Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici e s.m.i.;
- z) legge 9 gennaio 1991 n. 10 - Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e s.m.i.;
- aa) D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 comma 4 della legge 9/1/1991 n. 10;
- bb) D.M. Ambiente e Tutela del Territorio del 01/04/2004 Utilizzo materiali ecoattivi;
- cc) D. Lgs. n°152/2006 – Norme in materia ambientale;
- dd) L.R. n°13 del 10 agosto 2001 – Norme in Materia di inquinamento Acustico e s.m.i.;
- ee) D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e s.m.i.
- ff) D. Lgs. n. 311 del 29.12.2006;
- gg) Circolare n. 617 del 2.02.2009 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. del 14.01.2008
- hh) D.M. 14.01.2008 - G.U. n. 29 del 04.02.2008 - "Approvazione nuove norme tecniche di costruzione";
- ii) D. Lgs. n. 15 del 16/02/2011 "Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia";
- jj) normativa UNI 8612 - Norme per cancelli motorizzati per edilizia varia.

d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000 per le parti ancora in vigore.

ART.1.2.DEFINIZIONI

▪ <i>Amministrazione</i>	Università degli Studi di Milano Bicocca – Stazione Appaltante;
▪ <i>Appaltatore</i>	l'operatore economico Aggiudicatario;
▪ <i>Capitolato Generale</i>	il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti ancora in vigore;
▪ <i>Capitolato Speciale</i>	il presente documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, che contiene le condizioni generali del contratto di appalto che sarà stipulato tra l'Università e l'Appaltatore;
▪ <i>Accordo Quadro</i>	il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore per la disciplina dei successivi Contratti Applicativi;
▪ <i>Contratto Applicativo</i>	il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore per dare esecuzione all'Accordo Quadro;
▪ <i>Elenco degli Edifici</i>	Allegato 1 al CSA: Elenco indicativo degli edifici del Campus di Ateneo oggetto dell'Accordo Quadro: U07-CIVITAS, Via Bicocca degli Arcimboldi 7, Milano U05-RATIO Via R. Cozzi 55, Milano, U01-ATLAS Piazza della Scienza 3, Milano e U02-QUANTUM Piazza della Scienza 3, Milano, U03-BIOS, Piazza della Scienza 2, Milano e U04-TELLUS, Piazza della Scienza 4
▪ <i>Elenco degli Interventi</i>	Allegato 2 al CSA: Elenco indicativo degli Interventi di ristrutturazione sugli edifici differenziati per fasi: Intervento FASE 1 - RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO U07 – CIVITAS Intervento FASE 2 - RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO U05 – RATIO Intervento FASE 3 - RIQUALIFICAZIONE EDIFICI U01 – ATLAS E U02 – QUANTUM Intervento FASE 4 - RIQUALIFICAZIONE EDIFICI U03 – BIOS E U04 – TELLUS
▪ <i>Piano di Gestione dell'Appalto</i>	Allegato 3 al CSA: Requisiti minimi del Piano di Gestione dell'Appalto.

▪ <i>Cronoprogramma AQ</i>	Allegato 4 al CSA: documento predisposto dalla Stazione Appaltante contenente le tempistiche degli Interventi
▪ <i>Progetti Definitivi</i>	i singoli Progetti Definitivi redatti dalla Stazione Appaltante validati;
▪ <i>Progetto Definitivo di Gara</i>	il Progetto Definitivo Intervento Fase 1 Edificio U07 CIVITAS che l'Università pone a base di gara;
▪ <i>Variante Offerta al Progetto Definitivo di Gara</i>	i documenti e gli elaborati che l'OE redigerà ed utilizzerà per la partecipazione alla gara di appalto e per la formazione dell'offerta tecnica con la variante offerta ai sensi dell'art. 95 comma 14 del Codice;
▪ <i>Progetti Esecutivi</i>	i Progetti Esecutivi redatti dall'Appaltatore secondo i Progetti Definitivi verificati ed approvati;
▪ <i>Elenco dei prezzi Unitari di Progetto</i>	documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il Progetto, desunte dal Prezzario Regionale più gli eventuali prezzi aggiunti, redatto dalla Stazione Appaltante, eventualmente variato e/o integrato secondo le esigenze dell'Amministrazione;
▪ <i>Piano della Qualità</i>	il piano che l'Appaltatore dovrà predisporre all'inizio delle sue attività;
▪ <i>Cronoprogramma dei Lavori</i>	il Cronoprogramma presentato dal Concorrente in fase di offerta e dall'Appaltatore in fase di progettazione esecutiva di ciascun Intervento;
▪ <i>Struttura di Gestione dell'Appalto</i>	l'organigramma individuato dall'Appaltatore e dedicato alla gestione del cantiere ed alla realizzazione delle opere;
▪ <i>Direttore Tecnico</i>	Responsabile Tecnico della conduzione dei lavori nominato dal Legale rappresentante dell'Appaltatore con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore, come Referente nei confronti dell'Università;
▪ <i>Responsabile del Project Control</i>	Incaricato alla pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo dell'intero processo realizzativo dell'appalto in termini di costi, tempi, qualità e risorse.
▪ <i>Prezzario Regionale</i>	il prezzario della Regione Lombardia gennaio 2022 vol. 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 e vol. Specifiche Tecniche approvato con D.g.r. n. 5819 del 29 dicembre 2021, con validità 1 gennaio 2022,

	sulla base del quale sono stati redatti i <i>Progetti Definitivi</i> e il <i>Progetto Definitivo di Gara</i> ;
▪ <i>O.E.V.</i>	l'Offerta Economicamente più Vantaggiosa che è stata presentata dall'Appaltatore in sede di Gara;
▪ <i>Codice dei Contratti</i>	il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
▪ <i>Regolamento</i>	il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
▪ <i>D.M. n. 49/2018</i>	il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
▪ <i>Linee Guida ANAC</i>	Linee Guida pubblicate alla data di pubblicazione del bando di gara;
▪ <i>Progettista e CSP incaricato</i>	i professionisti incaricati dall'Appaltatore della progettazione delle opere e del Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
▪ <i>PSC</i>	Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
▪ <i>POS</i>	Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
▪ <i>R.U.P.AQ</i>	Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro;
▪ <i>R.U.P.ca</i>	Responsabile Unico del Procedimento del singolo Contratto Applicativo;
▪ <i>Università</i>	l'Università degli Studi di Milano Bicocca, Ente aggiudicatore della Gara.

ART.1.3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro ha per oggetto l'impegno dell'appaltatore ad eseguire la Progettazione Esecutiva, il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e

l'esecuzione di tutte le opere da imprenditore edile ed impiantistica occorrenti per la realizzazione di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria nonché tutte le attività tecniche necessarie per ottenere le prestazioni secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.

2. Gli interventi saranno eseguiti negli edifici indicati in *Allegato 1_Elenco degli Edifici* e la progettazione definitiva di eventuali varianti presentate in sede di offerta ai sensi dell'art. 95 comma 14 del d.lgs. 50/2016 dovrà essere coerente con quanto prescritto nei *Progetti Definitivi*.

3. La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori saranno oggetto di contratti applicativi che l'operatore economico si impegna ad assumere alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite massimo d'importo previsto per ciascuna tipologia di prestazione e per il periodo di validità dell'*Accordo*.

4. La conclusione dell'*Accordo Quadro* non impegna in alcun modo l'*Amministrazione* a concludere *Contratti Applicativi* per l'intero importo dell'*Accordo Quadro* e l'*Appaltatore* non avrà nulla a pretendere fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai *Contratti Applicativi*.

5. Scopo dell'appalto è l'acquisizione dei progetti esecutivi di tutti o parte degli edifici presenti in *Allegato 1_Elenco degli Edifici* e la realizzazione dei relativi lavori. Il R.U.P.AQ si riserva di integrare e/o modificare l'elenco secondo le esigenze intervenute. Qualora la disponibilità complessiva dell'*Accordo Quadro* lo consentisse, inoltre, il R.U.P.AQ si riserva di ordinare l'esecuzione di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici di proprietà/disponibilità dell'*Amministrazione*.

I lavori da eseguire saranno definiti nel dettaglio dai *Progetti Esecutivi* e dalle necessità che verranno evidenziate dalla Direzione dei Lavori nell'arco di tempo previsto contrattualmente; nell'ambito dell'importo di contratto è consentita la variazione del 20% in aumento e in diminuzione delle categorie d'opere individuate nella tabella "A" del presente capitolato.

6. L'*Appaltatore* si impegna ad eseguire, attraverso i *Contratti Applicativi*, tutte le progettazioni, i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai *Progetti Definitivi* dei singoli interventi, dei quali l'*Appaltatore* dichiarerà di aver preso completa ed esatta conoscenza, e dai Progetti Esecutivi con i relativi allegati.

7. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'*Appaltatore*.

8. Con riferimento all'espletamento dei servizi di architettura e ingegneria si specifica che:

- A. i servizi dovranno essere espletati nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia all'atto dell'emissione del contratto applicativo, nel rispetto dei principi di correttezza deontologica e di buona fede contrattuale, con l'obiettivo di garantire nel modo migliore l'assolvimento di tutte le prestazioni commissionate, nessuna esclusa ed eccettuata. La normativa generale e speciale inerente le prestazioni richieste si intende come integralmente richiamata nel *Contratto Applicativo* anche se non riportata esplicitamente;
- B. sono applicabili la normativa italiana e le direttive comunitarie (UE); sono altresì applicabili le norme UNI, EN, CEI in vigore al momento dell'esecuzione dell'incarico;
- C. saranno a cura del Professionista incaricato tutte le attività indispensabili all'assolvimento dei compiti commissionati, ivi compresa l'elaborazione e la presentazione presso tutti gli Enti preposti al rilascio di pareri/autorizzazioni necessari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Arpa, ATS, VV.F, Agibilità, etc.) e l'espletamento di tutte le attività di cui al D.Lgs. n.139/2006 e D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i.;
- D. il Professionista incaricato, in sede di elaborazione progettuale, dovrà tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e recepire all'interno del progetto tutte le specifiche tecniche contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017, di cui all'art. 34 del *Codice dei Contratti*; inoltre dovrà elaborare una relazione tecnica che illustrerà le scelte effettuate a soddisfacimento dei CAM a corredo del *Progetto Esecutivo*;
- E. il Professionista incaricato consegnerà i relativi elaborati alla Stazione appaltante nei tempi stabiliti nel *Contratto Applicativo*, corredando gli stessi da un'attestazione di asseverazione, resa sotto la propria responsabilità, da cui si evinca il rispetto di tutte le prescrizioni normative vigenti in materia, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella paesaggistica, ambientale, urbanistica, antincendio, impiantistica, acustica, energetica, strutturale, sismica, etc. Fermo restando l'obbligo del Professionista incaricato di rispettare tutte le norme vigenti in materia, per quanto riguarda in particolare gli aspetti edilizi ed urbanistici, lo stesso "assevererà", per quanto di sua competenza, la conformità delle opere agli strumenti urbanistici vigenti e la mancanza di contrasto con gli stessi e con il regolamento edilizio, la conformità delle opere alle normative igienico sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica;
- F. L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire la prestazione in conformità alla normativa vigente alla data di esecuzione della stessa ferma restando la determinazione del corrispettivo come determinato nel presente CSA.

ART.1.4. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il R.U.PAQ si riserva di avviare le prestazioni relative agli interventi previsti in appalto e riportati nell'Allegato 2_Elenco degli Interventi (anche integrato/variato secondo le indicazioni dell'Amministrazione) e quindi di stipulare i relativi contratti applicativi con gli operatori economici risultanti i primi quattro in graduatoria seguendo le fasi dell'Allegato 4_Cronoprogramma AQ secondo il criterio indicato all'art. 1.5, comma 9, anche nelle more della stipula del contratto dell'Accordo Quadro in ogni caso previa consegna della cauzione

definitiva, ai sensi dell'art.113 del Codice dei Contratti, prendendo come base l'importo del singolo Contratto Applicativo.

2. Il R.U.P.AQ emette un Contratto Applicativo per l'avvio di ciascuna fase da 1 a 4 con la tempistica indicata nel Cronoprogramma Generale dell'AQ (Allegato 4) e con la suddivisione tra operatori economici così come indicata all'art. 1.5 comma 9.

3. Le prestazioni riferite a ciascun Contratto Applicativo riguardano:

- servizi tecnici:
 - perfezionamento del Progetto Definitivo
 - rilievi ed indagini
 - aggiornamento PSC
 - elaborazione Progetto Esecutivo
- esecuzione dei lavori

tutto come di seguito illustrato.

art.1.4.1. SERVIZI DI PROGETTAZIONE

1. Le prestazioni comprendono:

Art.1.4.1.a. PERFEZIONAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO

A) INTERVENTO FASE 1 - EDIFICIO U07 CIVITAS

Il R.U.P.ca. mette a disposizione dell'Appaltatore, risultato primo nella graduatoria redatta al termine della gara, il Progetto Definitivo validato dell'Intervento Fase 1 - Edificio U07 CIVITAS. L'Appaltatore dovrà recepire il Progetto Definitivo validato ed integrarlo con la variante ai sensi dell'art.95 comma 14 del *Codice dei Contratti* proposta in fase di gara e approvata dal R.U.P.c.a. nonché da eventuali modifiche di dettaglio per rispondere pienamente alle esigenze dell'Università, andando a perfezionare il Progetto Definitivo, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso.

Il R.U.P.c.a., dopo l'aggiudicazione, ordina all'Appaltatore di perfezionare il **Progetto Definitivo relativo all'edificio U7-CIVITAS** entro i termini previsti dall'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ* e di avviare le procedure per l'acquisizione degli eventuali pareri necessari per l'approvazione presso gli Enti interessati.

Nel corso di tale fase l'Appaltatore provvede, ove necessario, ad adeguare il *Progetto Definitivo* alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso.

Qualora l'affidatario non perfezioni il *Progetto Definitivo* entro la data perentoria assegnata a tal proposito dal R.U.P.c.a. **si procede all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva nei confronti del primo operatore economico.**

Il **Progetto Definitivo** perfezionato dall'Appaltatore individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi, delle indicazioni stabiliti nel *Progetto Definitivo* validato messo a disposizione dell'Università e contiene tutti gli

elementi necessari ai fini del rilascio delle eventuali autorizzazioni e approvazioni, ai fini dell'approvazione.

A seguito del perfezionamento del Progetto Definitivo, che riguarderà le sole parti oggetto di variante di offerta, dovrà risultare un progetto completo e coordinato, comprendente in via esemplificativa e non esaustiva, ai sensi dell'art. 23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del *Codice dei Contratti* e degli artt. dal 24 al 32 del *Regolamento*, i seguenti documenti:

- relazione generale;
- relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- elaborati grafici;
- calcoli degli impianti;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- computo metrico estimativo, redatto utilizzando i prezzi unitari desunti dal Prezziario Regionale di cui all'art. 1.2 del CSA;
- cronoprogramma.

Con riferimento alla documentazione di progetto si ricorda che il *Progettista incaricato* rimane unico responsabile delle scelte progettuali adottate in sede di progettazione. L'assenza di un documento o di un accertamento non può pertanto essere invocata dall'Aggiudicatario per giustificare eventuali differenze apprezzabili fra il Progetto Definitivo di Gara ed il Progetto Definitivo così come perfezionato dall'Appaltatore.

Il progetto definitivo dovrà essere accompagnato dall'attestazione di asseverazione di cui all'art. 1.3 co 8, lett. E, resa sotto la propria responsabilità, da cui si evinca il rispetto di tutte le prescrizioni normative vigenti in materia, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella paesaggistica, ambientale, urbanistica, antincendio, impiantistica, acustica, energetica, strutturale, sismica.

Ai fini dell'approvazione l'*Appaltatore* deve consegnare SOLO gli elaborati costituenti il Progetto Definitivo interessati dal perfezionamento secondo le modalità previste nell'*Allegato 5_Linee guida per la progettazione*.

La stipulazione del *Contratto Applicativo di Accordo Quadro* avverrà successivamente all'acquisizione degli eventuali pareri necessari e all'approvazione in linea tecnica da parte del *R.U.P.c.a.* del *Progetto Definitivo come perfezionato* dell'edificio U07-CIVITAS corredato dalla documentazione sopra elencata.

Il *Progetto Definitivo* così come perfezionato dall'*Appaltatore* di cui sopra non è assoggettato alla verifica di cui all'art. 26 del *Codice dei Contratti*.

B) INTERVENTI FASE 2, 3 E 4.

Entro i termini previsti dall'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ* a partire dall'aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro, il *R.U.P.ca.* mette a disposizione degli *Appaltatori*, risultati secondo, terzo e quarto nella graduatoria redatta al termine della gara, i relativi Progetti

Definitivi validati degli Interventi Fase 2 - Edificio U05 RATIO, Fase 3 - Edifici U01 ATLAS e U02 QUANTUM, Fase 4 - Edifici U03 BIOS e U04 TELLUS e la variante offerta dell'Intervento Fase 1 - Edificio U07 CIVITAS redatta dal primo Aggiudicatario.

Ciascun Appaltatore dovrà recepire il rispettivo Progetto Definitivo validato ed integrarlo in riferimento al BMS/BEMS (Building Energy Management System) proposto in sede di offerta - quale variante ai sensi dell'art.95 comma 14 del *Codice dei Contratti* - dall'operatore economico aggiudicatario dell'intervento relativo all'Intervento Fase 1 Edificio U07 CIVITAS al fine di armonizzare sotto questo aspetto tutti gli interventi previsti, nonché eventuali modifiche di dettaglio per rispondere pienamente alle esigenze dell'Università, andando a perfezionare il *Progetto Definitivo* validato ognuno per il rispettivo Intervento, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo.

Le soluzioni e le proposte metodologiche contenute nell'Offerta Tecnica di ciascun aggiudicatario degli Interventi Fasi 2, 3 e 4, benché proposte in sede di gara relativamente all'Intervento Fase 1 - Edificio U07 CIVITAS, dovranno essere rielaborate in sede di perfezionamento del Progetto Definitivo e applicate per quanto compatibili per tipologia e importo ad ogni Intervento, previo contraddittorio con il R.U.P.c.a..

Il R.U.P.c.a. ordina a ciascun *Appaltatore* di perfezionare il **Progetto Definitivo relativo al rispettivo Intervento** entro i termini previsti dal *Cronoprogramma Generale AQ (Allegato 4)* e di acquisire gli eventuali pareri necessari presso gli Enti interessati al fine dell'approvazione.

Qualora l'affidatario non perfezioni il *Progetto Definitivo* entro la data perentoria assegnata a tal proposito dal R.U.P. c.a. **si procede all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva nei confronti dell'operatore economico.**

Con riferimento alla documentazione di progetto si ricorda che il *Progettista incaricato* rimane unico responsabile delle scelte progettuali adottate in sede di progettazione. L'assenza di un documento o di un accertamento non può pertanto essere invocata dall'aggiudicatario per giustificare eventuali differenze apprezzabili fra la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva.

A seguito del perfezionamento del Progetto Definitivo, che riguarderà le sole parti oggetto di variante di offerta, dovrà risultare un progetto completo e coordinato, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del *Codice dei Contratti* e degli artt. dal 24 al 32 del *Regolamento*.

Il *Progetto Definitivo* dovrà essere accompagnato dall'attestazione di asseverazione di cui all'art. 1.3 co 8, lett. E, resa sotto la propria responsabilità, da cui si evinca il rispetto di tutte le prescrizioni normative vigenti in materia, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella paesaggistica, ambientale, urbanistica, antincendio, impiantistica, acustica, energetica, strutturale, sismica.

Ai fini dell'approvazione l'*Appaltatore* deve consegnare SOLO gli elaborati costituenti il Progetto Definitivo interessati dal perfezionamento secondo le modalità previste nell'*Allegato 5_Linee guida per la progettazione*.

La **stipulazione del contratto di Accordo Quadro** avverrà successivamente all'approvazione in linea tecnica, da parte del *R.U.P.ca.*, del *Progetto Definitivo come perfezionato* dall'Appaltatore relativo all'Intervento assegnato corredato dalla documentazione sopra elencata.

Il *Progetto Definitivo* così come perfezionato da ciascun *Appaltatore* non è assoggettato alla verifica di cui all'art. 26 del *Codice dei Contratti*.

La **stipulazione dei Contratti Applicativi successivi al primo con gli operatori economici in posizione utile in graduatoria** potrà avvenire successivamente all'acquisizione dei pareri necessari e all'approvazione in linea tecnica, da parte dei *R.U.P.ca.*, dei singoli progetti definitivi, corredato dalla documentazione sopra elencata, **anche nelle more della stipula del contratto dell'Accordo Quadro**.

Art.1.4.1.b. RILIEVI E INDAGINI

Ulteriori rilievi dello stato di fatto e l'acquisizione di ulteriori documenti necessari rispetto a quanto proposto alla Stazione Appaltante in sede di gara e nei Progetti Definitivi validati messi a disposizione per tutti gli Interventi sono a cura dell'*Appaltatore*. Il *R.U.P.c.a.* consegna comunque all'*Appaltatore*, in occasione dell'avvio delle attività, copia dei disegni e della documentazione presente presso gli uffici dell'Area Infrastrutture e Approvvigionamenti.

L'*Appaltatore* si assume l'onere e la responsabilità della verifica della rispondenza allo stato reale dei luoghi, anche per mezzo di tutti i necessari rilievi e indagini, che devono essere eseguiti ed integrati nella progettazione definitiva perfezionata e nella progettazione esecutiva.

L'*Appaltatore*, se durante lo svolgimento delle rilevazioni e delle indagini, ravvisasse la necessità di effettuare ulteriori prove, verifiche, indagini strutturali ed impiantistiche che si rendessero obbligatorie ai fini dell'espletamento dei servizi affidati, ma non contemplate in quanto descritto in sede di offerta, dovrà evidenziare immediatamente al *R.U.P.c.a.* tali necessità ed acquisire dallo stesso il preventivo benestare per l'esecuzione.

L'operatore dovrà consegnare tutti gli elaborati di rilievo e indagini secondo le modalità previste nell'*Allegato 5_Linee guida per la progettazione*.

Art.1.4.1.c. PROGETTO ESECUTIVO

Il **Progetto Esecutivo** costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e definisce compiutamente ed in ogni particolare l'intervento da realizzare.

La progettazione esecutiva, da eseguirsi ai sensi dell'art. 23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del *Codice dei Contratti* e dagli artt. dal 33 al 43 del *Regolamento*, deve contenere tutti gli elementi della progettazione eventualmente omessi nei precedenti livelli di approfondimento garantendo i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 23 del *Codice dei Contratti*, nel puntuale rispetto delle prescrizioni minime inderogabili riportate negli allegati del CSA *Allegato 5_Linee*

guida per la progettazione, Allegato 6_Sistema Informativo (nel rispetto dei livelli minimi 1 e 2) e *Allegato 7_Contenuti del Progetto Esecutivo* e deve essere sviluppata nei minimi dettagli e comprendere, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti documenti:

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- elenco dei prezzi unitari e eventuale analisi;
- computo metrico estimativo;
- stima e computo di dettaglio dei costi per la sicurezza;
- sommario del CME dei lavori;
- quadro di incidenza della manodopera;
- cronoprogramma delle lavorazioni;
- Adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Tabella A;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Per quanto attiene l'eventuale istanza di valutazione dei progetti ai VV.F il *Professionista incaricato* dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 151 del 1/08/2011 e nel D.M. Interno del 07.08.2012. In particolare dovrà provvedere a:

- (1) elaborazione progetto finalizzato all'ottenimento della valutazione in adempimento a quanto indicato nell'allegato 1 al D.M. Interno del 07.08.2012;
- (2) indicazioni dettagliate per la progettazione/realizzazione delle strutture o l'utilizzo dei prodotti di compartimentazione (resistenza al fuoco) e per l'utilizzo dei prodotti o materiali di idonea reazione al fuoco;
- (3) indicazioni dettagliate per la progettazione/realizzazione degli impianti idrici antincendio e/o impianti di estrazione fumo e calore e/o impianti di rilevazione e allarme incendio, illuminazione di sicurezza e altri impianti finalizzati alla prevenzione degli incendi;
- (4) elenco dettagliato degli interventi necessari.

Tutti gli elaborati devono essere forniti secondo le modalità previste nell'*Allegato 5_Linee guida per la progettazione*, per ciascun intervento indicato nell'*Allegato 1_Elenco degli interventi*, anche integrato/variato secondo le indicazioni dell'*Amministrazione*.

Nella redazione del *Progetto Esecutivo* in BIM, secondo l'offerta di gara, indipendentemente dal software prescelto dall'*Appaltatore*, il modello informativo dovrà essere esportabile senza perdita di informazioni verso lo standard IFC e da questo a REVIT, per consentire i necessari controlli al *R.U.P.c.a.* in sede di approvazione del *Progetto Esecutivo* e all'ufficio di Direzione dei Lavori in sede di gestione del cantiere.

L'output del modello BIM deve obbligatoriamente adempiere al *Regolamento*. A titolo di esempio:

1) deve poter riprodurre automaticamente gli elaborati grafici, i computi metrici, gli abachi, etc. prescritti dal *Regolamento*. Sono evidentemente esclusi gli "schemi funzionali", quali quelli che rappresentano la distribuzione elettrica o termica in termini di blocchi concettuali.

2) in termini di "CLASH DETECTION" deve consentire tutto quanto il *Regolamento* prescrive in termini di verifica e validazione del progetto. A titolo di esempio, deve consentire l'esame delle interferenze fra le diverse discipline (strutture, architettonico, meccanico, etc.) e deve consentire l'esame di congruità dimensionale fra disegni e quantità di computo metrico.

In aggiunta a quanto sopra, l'*Amministrazione* si riserva la facoltà di dare all'operatore le proprie "linee guida" (BIM GUIDES) e le proprie "specifiche informative" (EMPLOYER'S INFORMATION REQUIREMENTS) per la definizione in maniera puntuale dei lod, gli aspetti specifici di sostenibilità, facility management, etc.

Prima dell'inizio della progettazione, l'aggiudicatario è tenuto a presentare il proprio BIM PROJECT EXECUTION PLAN in conformità a quanto offerto in sede di gara.

Il Progetto Esecutivo è assoggettato alla verifica di cui all'art. 26 del Codice dei Contratti.

Art.1.4.1.d. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Per quanto attiene il Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale l'Appaltatore deve attenersi alle disposizioni contenute D.Lgs 81/2008, in particolare deve:

I) redigere, ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 91 comma 1 a), l'aggiornamento del "Piano di Sicurezza e Coordinamento" compreso nel *Progetto Definitivo* di cui all'art. 100 comma 1 dello stesso D.Lgs, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'Allegato XV, coerentemente con le variazioni proposte in sede di offerta e accettate dal *R.U.P.ca.*;

II) redigere, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 art. 91 comma 1 b), l'aggiornamento al "Fascicolo" adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993, anche integrato/variato secondo le indicazioni dell'*Amministrazione*;

III) coordinare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 91, comma 1b-bis, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1 del medesimo D.Lgs. 81/2008;

IV) determinare i costi della sicurezza esterni ai sensi del D.Lgs 81/2008 Allegato XV - Punto 4, coerentemente con le variazioni proposte in sede di offerta e accettate dal *R.U.P.ca.*

Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione deve:

- eseguire sopralluoghi presso la futura area di cantiere;
- presenziare ad eventuali incontri di coordinamento con i progettisti delle opere durante lo sviluppo del progetto;
- presenziare ad eventuali incontri ritenuti necessari dall'*Amministrazione*.

art.1.4.2.DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEI LAVORI

1. I lavori oggetto dell'Accordo Quadro consistono nelle lavorazioni indicate nell'Allegato 2_Elenco degli Interventi.

ART.1.5.IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il corrispettivo presunto è dato dalla somma dei corrispettivi dovuti per la progettazione esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per l'esecuzione dei lavori relativi agli Interventi Fasi 1, 2, 3 e 4 pari a **€ 42.744.265,70 IVA ESCLUSA** di cui **€ 1.413.416,80 per oneri della sicurezza INCLUSI**, quantificati come segue:

Intervento Fase 1: U7 - CIVITAS

A)	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta (esclusi costi di sicurezza)	Euro	16.674.941,28.=
B)	Costi per la sicurezza e la salute nel cantiere (D.Lgs. 81/08 all. XIV) e Costi COVID	Euro	500.248,24.=
C)	Spese tecniche da assoggettare a ribasso d'asta	Euro	394.877,04.=
A+ B+C	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	Euro	17.570.066,56.=

Intervento Fase 2: U5 - RATIO

A)	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta (esclusi costi di sicurezza)	Euro	8.609.939,13.=
B)	Costi per la sicurezza e la salute nel cantiere (D.Lgs. 81/08 all. XIV) e Costi COVID	Euro	398.348,90.=
C)	Spese tecniche da assoggettare a ribasso d'asta	Euro	240.173,56.=
A+ B+C	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	Euro	9.248.461,59.=

Intervento Fase 3: U1 ATLAS - U2 QUANTUM

A)	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta (esclusi costi di sicurezza)	Euro	8.252.427,18.=
B)	Costi per la sicurezza e la salute nel cantiere (D.Lgs. 81/08 all. XIV) e Costi COVID	Euro	247.572,82.=
C)	Spese tecniche da assoggettare a ribasso d'asta	Euro	228.887,39.=
A+ B+C	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	Euro	8.728.887,39.=

Intervento Fase 4: U3 BIOS - U4 TELLUS

A)	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta (esclusi costi di sicurezza)	Euro	6.732.753,16.=
B)	Costi per la sicurezza e la salute nel cantiere (D.Lgs. 81/08 all. XIV) e Costi COVID	Euro	267.246,84.=
C)	Spese tecniche da assoggettare a ribasso d'asta	Euro	196.850,16.=
A+ B+C	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	Euro	7.196.850,16.=

2. I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili con i relativi importi, sono indicati nella Tabella "A", allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale.
3. I *Contratti Applicativi* sono stipulati "**a corpo**".
4. Il corrispettivo di cui al punto 1 rappresenta l'importo massimo delle prestazioni e dei lavori che dovranno essere realizzati dall'Appaltatore in esecuzione dei *Contratti Applicativi* che verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'*Accordo Quadro*.
5. In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto Esecutivo (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Amministrazione per le quali il lavoro è stato progettato a giudizio insindacabile della D.L.
6. L'aggiudicazione dei lavori è effettuata con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, offerta che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto:
7. L'Accordo Quadro è aggiudicato sulla base della presentazione in sede di gara dell'offerta tecnica e dell'offerta del prezzo. L'Accordo Quadro prevede l'impegno al perfezionamento della progettazione definitiva sulla base dell'offerta presentata in sede di gara per l'Intervento Fase 1 Edificio U07-CIVITAS, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali pareri e alla redazione della progettazione esecutiva, nonché realizzazione dei lavori. Il

perfezionamento della progettazione definitiva avverrà a seguito di aggiudicazione definitiva e antecedentemente la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi; la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di tutti gli interventi previsti in appalto e riportati nell'*Allegato 2_Elenco degli Interventi* (anche integrato/variato secondo le indicazioni dell'Amministrazione), verrà disposta dai contratti applicativi che saranno stipulati con ciascun operatore economico aggiudicatario seguendo le fasi da 1 a 4 dell'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ*.

8. Per far fronte in maniera più adeguata agli interventi di manutenzione straordinaria previsti, si ricorre allo strumento normativo dell'Accordo Quadro con più operatori economici, di cui all'art. 54, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., senza riaprire il confronto competitivo, in quanto l'Accordo Quadro contiene i termini e le condizioni che disciplinano la prestazione dei lavori e le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parte dell'Accordo Quadro effettuerà la prestazione.

L'Accordo Quadro verrà stipulato con tutti gli operatori economici che risulteranno dalla graduatoria redatta al termine della gara in ordine decrescente a partire dal maggior punteggio conseguito. I contratti applicativi degli Interventi fasi 1, 2, 3 e 4 verranno stipulati con i primi 4 (QUATTRO) Operatori Economici nell'ordine della graduatoria medesima.

Per successive determinazioni dell'Amministrazione legate al finanziamento dell'intera operazione tutti i contratti applicativi previsti nell'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ* potranno non essere affidati. Tali determinazioni saranno oggetto di motivato provvedimento della Stazione Appaltante.

9. CONDIZIONI E TERMINI DEI CONTRATTI I APPLICATIVI

Al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza amministrativa e di consentire l'esecuzione delle prestazioni contemporaneamente su più cantieri, l'Amministrazione provvederà all'affidamento dei singoli contratti applicativi utilizzando il criterio della rotazione, con le seguenti modalità:

- all'operatore primo in graduatoria vengono affidati la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi all'Intervento Fase 1 Edificio U07 CIVITAS. Agli operatori secondo, terzo e quarto in graduatoria vengono affidati, con Contratti Applicativi distinti, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi agli Interventi Fase 2, alla Fase 3 e alla Fase 4 dell'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ*; la Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di stipulare Contratti Applicativi, aventi ad oggetto anche la sola esecuzione di lavori, a partire dal quinto operatore economico in posizione utile in graduatoria.
- Per gli eventuali contratti successivi, i Contratti Applicativi (sia di progettazione che di esecuzione) saranno affidati mediante ordine decrescente di graduatoria.
- Nel caso di indisponibilità - manifestata attraverso una dichiarazione scritta - di un operatore economico, l'affidamento dei Contratti Applicativi avverrà mediante scorrimento della graduatoria degli operatori economici affidatari dell'Accordo Quadro.

L'Amministrazione, in un'ottica premiale, intende assicurare la continuità degli affidamenti a favore delle imprese che abbiano garantito, nel corso dell'esecuzione del Contratto, il corretto adempimento delle prestazioni nel rispetto della vigente normativa, dei Cronoprogrammi e delle disposizioni impartite dal *R.U.P.ca* e dalla Direzione Lavori. Pertanto, gli operatori economici che abbiano ottemperato alle cogenti disposizioni di cui sopra saranno sempre ammessi alla rotazione riservandosi viceversa l'Amministrazione di non ammettere alla rotazione le imprese che non abbiano garantito il corretto adempimento delle prestazioni.

Pertanto l'Amministrazione si riserva di non stipulare il Contratto Applicativo con l'Operatore Economico interessato, nei seguenti casi:

- ritardi nelle prestazioni riferite a uno o più contratti applicativi già stipulati superiori a 30 giorni e, comunque, al verificarsi di una o più fattispecie di cui all'art. 11.11 indipendentemente dall'avvio o meno delle procedure finalizzate alla risoluzione del contratto;
- inadempimento da parte dell'operatore economico delle prestazioni contrattuali, già contestato dalla DL, riferite a uno o più contratti applicativi già stipulati, indipendentemente che siano state o meno avviate le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- impossibilità oggettiva dell'operatore economico ad eseguire le prestazioni;
- fallimento dell'operatore economico o altre vicende soggettive che impediscono l'esecuzione delle prestazioni;
- nel caso in cui, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, l'operatore non sia più ritenuto affidabile per fatti e circostanze accertate dall'Amministrazione con mezzi di prova idonei e documentati e contestate all'Operatore Economico, ivi compresa la sopravvenienza in corso di contratto di una causa ostativa di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/16.

In tali casi l'Operatore Economico sarà estromesso dall'affidamento dei contratti applicativi sino al venir meno della causa ostativa, nulla avendo a pretendere in merito alla mancata stipulazione di contratti applicativi ed eventuale affidamento ad altri operatori.

ART.1.6.CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro, dei suoi allegati e dei successivi Contratti Applicativi da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell'opera e di incondizionata sua accettazione del Progetto, in particolare ai fini dell'esecuzione "a perfetta regola d'arte" e alla funzionalità degli interventi ordinati.

2. L'Appaltatore con la firma dell'Accordo Quadro e dei successivi contratti applicativi accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'art. 1341 – 2° comma e dell'art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato, nonché da quanto riportato nel testo Capitolato stesso.

In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Capitolato Speciale: articolo 11.3.12, articolo 11.5.2 lettera l).

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione dell'Accordo Quadro; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

4. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni dei Progetti, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori dalla consegna all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio quando previsto.

5. L'Amministrazione è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi e nell'esecuzione, l'Amministrazione ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità allegato al Disciplinare di Gara.

Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione dell'Accordo Quadro e dei successivi contratti assegnati.

6. L'Amministrazione è impegnata nella lotta tesa a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, favorendo l'emersione del lavoro sommerso, garantendo il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso azioni di prevenzione e di controllo.

ART.1.7.CRITERI INTERPRETATIVI E COOPERAZIONE

1. L'Università, affidando all'Appaltatore la progettazione esecutiva e la realizzazione degli Interventi attraverso l'istituto dell'appalto integrato ai sensi del combinato disposto dell'art.1 comma 1 della L.55/19 e dell'art.59 comma 1-bis del Codice, intende trarre i maggiori benefici derivanti dall'integrazione delle singole fasi del processo edilizio, enfatizzando la capacità organizzativa e operativa dell'Appaltatore della quale intende avvalersi per il conseguimento degli obiettivi dell'Operazione. All'Appaltatore pertanto non è richiesto un approccio funzionale, derivante dalla fase del singolo processo di cui è responsabile e limitato alle singole prestazioni descritte all'interno del presente Capitolato, bensì un approccio e una visione unitari, costantemente orientati al processo edilizio nel suo insieme e, quindi, al conseguimento degli obiettivi propri dell'Operazione.

2. L'Appaltatore pertanto assume anche l'impegno di assistere l'Università per consentirgli di raggiungere l'obiettivo della ottimale utilizzazione delle opere, mettendo a disposizione la sua professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi, privilegiando un approccio tipico del project

management orientato alla minimizzazione del rischio e alla programmazione delle attività a scapito dell'approccio tradizionale del "mero esecutore" e "del fare".

3. In funzione di quanto sopra detto, resta fra le Parti inteso e chiarito che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che l'Appaltatore assume anche il ruolo di consigliere interessato all'adempimento delle prestazioni che, giova ripeterlo, costituiscono espressione della professionalità richiesta dall'Università già dalla genesi dell'Operazione e sino alla fase di Gara, attraverso la proposizione dell'Offerta Tecnica. Resta altresì inteso e chiarito che l'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Università per tutto quanto concerne le attività sommariamente sopra descritte.

4. Le attività oggetto dei Contratti Applicativi saranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che delle incombenze derivanti da leggi, regolamenti o altre norme in vigore.

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 2.1. PIANO DI SICUREZZA

1. Ad ogni Contratto applicativo dell'Accordo Quadro sarà allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (di seguito CSP) nominato dall'Appaltatore e che deve attenersi alle prescrizioni di legge come riportate nel paragrafo 1.4.1.d. del presente Capitolato.

2. Prima dell'effettivo inizio dei lavori relativi a ciascun *Contratto Applicativo*, l'*Appaltatore* redige e consegna al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione nominato dalla Stazione appaltante (di seguito CSE) la seguente documentazione:

- a) il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3.2.1 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza;
- c) fotocopia del libro unico del lavoro, in attuazione alle disposizioni contenute nelle Linee guida in applicazione del "Protocollo d'Intesa" di cui alla nota Prefettizia del 11.05.2006 PG n. 9B13/200300415 Div GAB.

3. L'*Appaltatore*, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici, può proporre modificazioni e/o integrazioni al Piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito

alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza;

4. I predetti documenti presentati dall'*Appaltatore* e dal subappaltatore saranno oggetto di valutazione, entro 10 giorni dalla loro consegna, da parte del CSE con apposito Verbale sottoscritto anche dall'*Appaltatore* e debitamente menzionato ed allegato al Giornale dei lavori.

5. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri, debitamente comprovati e documentati dal CSE, la relativa spesa verrà assunta dall'*Amministrazione*.

7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'*Appaltatore*, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione dell'Accordo Quadro.

8. La mancata consegna dei piani di cui al comma 1, lettera a), comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed è causa di risoluzione del contratto.

9. Il piano di sicurezza sarà aggiornato e coordinato a cura del CSE per tutte le Imprese operanti nel cantiere.

10. L'*Appaltatore* e i subappaltatori dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al CSE l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.

ART.2.2.COSTI PER LA SICUREZZA

1. I costi per la sicurezza da interferenze, ove presenti, sono quantificati sulla base di un computo metrico estimativo, contenuto in ogni PSC allegato a ciascun Contratto applicativo di lavori dell'Accordo Quadro approvato dalla Stazione Appaltante, e riferito, nell'ordine:

- al Prezzario Regionale di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato, o in mancanza
- per assimilazione rispetto a lavorazioni simili o in ultimo
- mediante nuove analisi.

In fase di esecuzione dei lavori essi verranno contabilizzati, a corpo o a misura, ma sempre in conseguenza della loro effettiva realizzazione, e quindi sulla base di una contabilità specifica predisposta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal CSE.

2. In fase di contabilizzazione dei lavori, al fine di tener conto dei costi della sicurezza, si procederà in base alle disposizioni di cui al Capitolo 6.

3. Per la redazione di modifiche di lavori si procederà in base alle indicazioni di cui all'art. 4.1.5 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
4. I costi complessivi degli oneri della sicurezza non potranno variare in aumento rispetto a quelli individuati nel Progetto Definitivo.

3.DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART.3.1.DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto:

- 1.il *Capitolato Generale* (non materialmente allegato);
- 2.il presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) comprese le tabelle allegate allo stesso e i documenti allegati:
 - 2.1.Allegato 1_Elenco degli Edifici
 - 2.2.Allegato 2_Elenco degli Interventi
 - 2.3.Allegato 3_Piano Gestione Appalto
 - 2.4.Allegato 4_Cronoprogramma AQ
 - 2.5.Allegato 5_Linee Guida per la Progettazione
 - 2.6.Allegato 6_Sistema Informativo
 - 2.7.Allegato 7_Contenuti del Progetto Esecutivo
 - 2.8.Allegato 8_Notifica di contestazione lavori
- 3.il Prezzario Regionale di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato (non materialmente allegato).

ART.3.2. CONTRATTO APPLICATIVO

1. Viste le caratteristiche dell'Accordo Quadro, i *Contratti Applicativi* hanno per oggetto le prestazioni di cui all'art. 1.3 e 1.4 del presente CSA .

art.3.2.1.CONTRATTO APPLICATIVO

1. Il Contratto Applicativo ha la forma della scrittura privata con la quale viene commissionato il/i servizio/i e i lavori da eseguire secondo le Fasi da 1 a 4 indicate nell'*Allegato 2_Elenco degli Interventi* o per altre Fasi secondo le esigenze dell'Amministrazione. Il Contratto Applicativo viene inviato dal *R.U.P.c.a.* e firmato dal Dirigente di Area all'Operatore economico e contiene i seguenti elementi:
 - CIG principale e CIG derivato;
 - individuazione delle località oggetto dei servizi e dei lavori;
 - le prestazioni da eseguire (servizi di progettazione da eseguire e lavori);
 - importo presunto al lordo e al netto del ribasso d'asta del corrispettivo redatto secondo lo schema di calcolo contenuto nel Disciplinare di Gara relativo al *Calcolo parcella*

progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; la base di calcolo per la progettazione esecutiva è di regola quella contenuta nella stima sommaria dei lavori presunta, differenziata per categorie contenuta nel Disciplinare di Gara;

- importo effettivo al lordo e al netto del ribasso di gara del corrispettivo secondo lo schema di calcolo contenuto nel Disciplinare di Gara relativo al *Calcolo parcella progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione*; la base di calcolo del corrispettivo effettivo per la progettazione esecutiva sarà l'importo dei lavori derivante dal progetto esecutivo che si intende allegato quale parte integrante alla data di approvazione da parte della Stazione Appaltante;
- il termine di inizio della prestazione, differenziando il tempo assegnato per la progettazione esecutiva e il tempo assegnato per l'esecuzione dei lavori;
- il termine di ultimazione delle singole attività che compongono la prestazione contrattuale, che deriva dall'Allegato 4 Cronoprogramma AQ e dal Cronoprogramma Lavori redatto dall'Appaltatore, come integrato dalle milestone individuate dal R.U.P.c.a.;
- nominativo del/i professionista/i che esegue la prestazione, come da offerta presentata dall'Operatore economico in sede di gara;
- eventuali ulteriori prescrizioni necessarie per la corretta esecuzione dello specifico servizio;
- il termine di consegna del POS alla D.L.;
- il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) redatto dal CSP, allegato al *Progetto Definitivo*;
- i POS previsti dalla legge elaborati dall'impresa appaltatrice in esecuzione di Contratti Applicativi, a cui le parti fanno rinvio;
- il Piano di Gestione dell'Appalto elaborato dall'Appaltatore sulla base dei contenuti minimi dell'Allegato 3_Piano Gestione Appalto e del Cronoprogramma Lavori, come integrato con le milestone individuate dal R.U.P.c.a., che si intende allegato quale parte integrante.
- la stima e il computo analitico dei costi della sicurezza derivanti dal PSC, allegato al *Progetto Definitivo e adeguato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione in fase di Progetto Esecutivo*;
- disciplina specifica dell'eventuale subappalto;
- rinvio al presente Capitolato per la disciplina dell'esecuzione e alla normativa vigente al momento di attuazione del Contratto Applicativo.

Il *Contratto Applicativo* si intende perfezionato alla data di sottoscrizione dello stesso da parte dell'Operatore Economico.

ART.3.3.FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. Il fallimento dell'*Appaltatore* comporta lo scioglimento *ope legis* del Contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, facendo salva la speciale

disciplina prevista dall'art. 110 del Codice dei contratti nonché dall'art 48, commi 17 e 18, per le Associazioni Temporanee d'Impresa.

4. TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART.4.1. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'*Accordo Quadro* ha la durata di 4 **(quattro) anni**, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso ovvero dalla data del verbale di consegna in caso di consegna anticipata delle prestazioni.
2. L'*Appaltatore* si obbliga alla rigorosa ottemperanza dell'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ*, che indica le scadenze intermedie legate alle fasi del Cronoprogramma stesso, il cui superamento costituisce inadempimento del contratto.
3. Il termine di ogni fase prevista dall'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ* costituisce scadenza anche ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art. 4.9.
4. L'*Appaltatore* si obbliga inoltre alla rigorosa ottemperanza delle disposizioni fornite con ciascun *Contratto Applicativo* e con gli eventuali successivi ordini di lavoro dati dal Direttore dei Lavori, in merito ai tempi di inizio e fine dei singoli interventi.
5. I servizi e i lavori in corso alla scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimati proseguendo l'attività anche oltre la data di scadenza; oltre il termine di scadenza non potranno essere ordinati ulteriori servizi o lavori.

ART.4.2. PERFEZIONAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

1. Nei termini stabiliti dall'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ*, il *R.U.P.c.a.* comunica agli *Appaltatori*, secondo l'ordine decrescente della graduatoria redatta a seguito delle procedure di gara, a partire dal maggior punteggio ottenuto, di avviare le procedure per il perfezionamento dei Progetti Definitivi degli Interventi Fase da 1 a 4, secondo quanto previsto all'art.1.4.1.a lettera A) e B), e per l'acquisizione degli eventuali pareri necessari per l'approvazione degli stessi secondo la variante offerte in sede di gara per l'Intervento Fase 1 e contestualmente assegna il termine previsto dall'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ*. In tale fase l'affidatario provvede a perfezionare il progetto definitivo, comprese eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso.

Qualora l'affidatario non perfezioni il Progetto Definitivo entro la data perentoria assegnata a tal proposito dal *R.U.P.c.a.* di cui all'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ*, l'*Amministrazione* procede all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva nei confronti del primo operatore economico. Quanto indicato al presente articolo, all'articolo 1.4.1.a e ai successivi viene applicato al secondo operatore economico in graduatoria.

Per le specifiche relative al **progetto definitivo** si veda l'art. 1.4.1.a lettera A) e B).

2. Durante il perfezionamento della progettazione definitiva, con cadenza periodica, verranno effettuate riunioni per il controllo dell'andamento della progettazione a cui parteciperanno il R.U.P.c.a., coadiuvato da eventuali consulenti specialistici, l'operatore ed i progettisti incaricati. In sede di tali riunioni potranno essere disposti cambiamenti, modifiche, adeguamenti integrazioni e implementazioni a quanto presentato in sede di gara, se funzionali all'ottenimento dei pareri, o comunque ad una maggior aderenza all'*Allegato 5_Linee Guida per la Progettazione* e a tutte le normative vigenti nelle materie di pertinenza. Di ogni riunione sarà prodotto verbale da sottoscrivere da tutte le parti. Tutti gli elaborati dovranno essere forniti secondo le specifiche dell'*Allegato 5_Linee Guida per la Progettazione*.

3. Non potranno essere concesse proroghe o novazioni in riferimento alle tempistiche per il perfezionamento del progetto definitivo, tranne che per cause accertate di forza maggiore.

4. Fino a che non interverrà l'approvazione della relativa fase progettuale da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche necessarie al rispetto della normativa vigente anche entrata in vigore in pendenza dell'approvazione del progetto.

5. Fino all'approvazione della relativa fase progettuale potranno essere apportate al progetto di riferimento, anche se già elaborato e presentato, le modifiche che saranno ritenute necessarie dall'Amministrazione. In caso di modifiche che comportino cambiamenti dell'impostazione progettuale o che superino il 5% dell'importo delle opere progettate, al progettista spettano le competenze calcolate sugli importi delle opere riprogettate, per le prestazioni effettivamente svolte e applicando un ribasso pari a quello proposto in sede di gara.

ART.4.3.PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Intervenuto il perfezionamento del Progetto Definitivo e la stipula del contratto dell'Accordo Quadro, il R.U.P.AQ emette i Contratti Applicativi n. 1 e n.2 nei confronti del primo e del secondo operatore economico, disponendo l'avvio della progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi relativi all'Intervento Fase 1 e Fase 2.

2. Il R.U.P.AQ si riserva di comunicare all'Appaltatore di avviare quanto indicato al periodo precedente anche nelle more della stipula del contratto dell'Accordo Quadro e del Contratto Applicativo.

3. Il R.U.P.AQ emette altresì un contratto applicativo per l'avvio di ciascuna fase successiva di progettazione esecutiva ed esecuzione, da 3 a 4, con la tempistica indicata nell'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ*, con la suddivisione tra operatori economici così come indicata all'art. 1.5 comma 8 e comma 9, e con le precisazioni di cui all'art. 1.4.

4. I rilievi dello stato di fatto, l'acquisizione dei documenti necessari per sviluppare la progettazione e l'esecuzione di tutte le indagini necessarie relative a tutti i siti interessati sono

a cura dell'Appaltatore. Il *R.U.P.c.a.* consegna comunque all'Appaltatore, in occasione dell'avvio delle attività, copia dei disegni e della documentazione presente presso gli archivi della Stazione Appaltante.

5. La consegna dei Progetti Definitivi validati e di eventuali e ulteriori elaborati grafici e documentali in possesso dell'Amministrazione, necessari per lo svolgimento delle prestazioni affidate, sarà effettuata dal *R.U.P.c.a.* con la comunicazione di aggiudicazione degli Interventi Fase 1 e 2 ed in accordo alle tempistiche previste nell'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ* per gli interventi Fase 3 e Fase 4. Dalla data di consegna dei sopra indicati documenti decorre il termine utile per lo svolgimento delle prestazioni.

6. Il progetto esecutivo relativo a ciascuna fase indicata nell'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ* dovrà essere consegnato al *R.U.P.c.a.* entro e non oltre le tempistiche riportate nel *Cronoprogramma* stesso e nei relativi contratti applicativi per ciascuna fase indicata.

7. Il progetto esecutivo non può prevedere variazioni ai contenuti del Progetto Definitivo, ad esclusione di quanto offerto quale variante offerta in sede di gara e, conseguentemente, il costo complessivo di ciascun intervento deve essere contenuto nei limiti di spesa del Progetto Definitivo.

8. L'Appaltatore si assume l'onere e la responsabilità della verifica della rispondenza allo stato reale dei luoghi, anche per mezzo di tutti i necessari rilievi e indagini, che devono essere eseguiti ed integrati nella progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi dell'art. 1.4.1.b. del presente CSA.

9. L'Appaltatore qualora dovesse provvedere all'effettuazione di studi, prove ed indagini di maggior dettaglio, non potrà chiedere alcun compenso aggiuntivo.

10. Per le specifiche relative al **Progetto esecutivo** si veda gli artt. 1.4.1.c. e 1.4.1.d. e l'*Allegato 7_Contenuti del Progetto Esecutivo*.

11. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 1, lettere c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi. Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta – seppur approvato in via tecnica dal Responsabile del Procedimento - le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell'affidatario.

12. L'appaltatore, qualora dovesse provvedere all'effettuazione di studi, prove ed indagini di maggior dettaglio rispetto a quelle già ordinate, non potrà chiedere alcun compenso aggiuntivo a suo favore.

13. L'appaltatore, qualora fosse necessario effettuare approfondimenti e indagini di natura strutturale si avvale di idonea figura professionale facendosi carico dei relativi oneri, anche se non espressamente richiesta dal bando di gara in termini di qualificazione per i servizi di progettazione;

14. Il progetto esecutivo dovrà definire compiutamente ed in ogni sua parte l'opera da realizzare e come previsto nell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile nella forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, dovrà inoltre essere redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo e in ottemperanza alle normative tecniche in vigore all'atto della progettazione esecutiva e dovrà essere predisposto con le modalità previste negli Allegati 5, 6 e 7 del presente CSA. Dovranno comunque essere inclusi nel progetto esecutivo i documenti di cui agli artt. 1.4.1.c. e 1.4.1.d.
15. Il *Cronoprogramma Lavori* del progetto esecutivo non potrà in alcun modo modificare i tempi totali e intermedi di realizzazione dell'opera e le scadenze per l'applicazione delle penali intermedie indicate nell'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ*, in ottemperanza ai vincoli imposti dal bando di gara.
16. Il progetto esecutivo sarà assoggettato a verifica ai sensi dell'art.26 del Codice dei Contratti. Al fine di salvaguardare la qualità del progetto esecutivo, potrà essere istituita, a cura dell'Amministrazione, una struttura di controllo del progetto esecutivo, così composta: *R.U.P.c.a.* e consulenti specialistici ritenuti necessari dal *R.U.P.c.a.*
17. Durante lo sviluppo dei progetti esecutivi, con cadenza periodica, verranno effettuate riunioni per il controllo dell'andamento della progettazione a cui parteciperanno la struttura di controllo prevista dal comma precedente, l'operatore ed i progettisti incaricati. La sede di redazione del progetto esecutivo dovrà essere comunicata alla stazione appaltante. In sede di tali riunioni la struttura di controllo potrà disporre cambiamenti, modifiche, adeguamenti integrazioni e implementazioni a quanto realizzato dai tecnici incaricati del progetto esecutivo. Di ogni riunione sarà prodotto verbale da sottoscrivere da tutte le parti. Tutti gli elaborati da sottoporre al vaglio della struttura di controllo, dovranno essere forniti secondo quanto previsto dagli artt. 1.4.1.c. e 1.4.1.d. e dagli Allegati 5, 6 e 7 del presente CSA.
18. Qualora il progetto esecutivo relativo a ciascuna fase sia presentato oltre il termine indicato, si applicheranno le penali di cui al successivo art. 4.9 e qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi, l'Amministrazione ha la facoltà di provvedere allo scioglimento del vincolo giuridico o alla risoluzione del contratto per inadempimento.
19. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'*Appaltatore*, nei termini indicati al comma 6, non sia ritenuto conforme alle prescrizioni riportate al presente articolo, verranno applicate le penali di cui al successivo art. 4.9. Il *R.U.P.c.a.* darà un termine perentorio entro cui provvedere alle necessarie modificazioni ed integrazioni, comunque non superiore a 30 giorni naturali e consecutivi. Scaduto tale termine senza che sia stata presentata tutta la documentazione richiesta, l'Amministrazione potrà provvedere allo scioglimento del vincolo giuridico o alla risoluzione del contratto per inadempimento.
20. Il *R.U.P.c.a.* avvierà la verifica del progetto esecutivo ai sensi di legge, per ciascuna fase, in contraddittorio con il Progettista dell'*Appaltatore* in corso di esecuzione del servizio. In

particolare sarà verificata la conformità del progetto esecutivo alle indicazioni del progetto definitivo e a quanto offerto in sede di gara.

21. In seguito all'esito positivo della verifica del progetto esecutivo, l'Amministrazione provvederà all'approvazione dello stesso entro i termini previsti dall'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ* e darne pronta comunicazione all'Appaltatore.

22. Non potranno essere concesse proroghe o novazioni in riferimento alle tempistiche per la redazione dei progetti esecutivi, tranne che per cause accertate di forza maggiore.

23. Fino a che non interverrà l'approvazione della relativa fase progettuale da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche necessarie al rispetto della normativa vigente anche entrata in vigore in pendenza dell'approvazione del progetto.

24. Fino alla approvazione della relativa fase progettuale potranno essere apportate al progetto di riferimento, anche se già elaborato e presentato, le modifiche che saranno ritenute necessarie dall'Amministrazione. In caso di modifiche che comportino cambiamenti dell'impostazione progettuale o che superino il 5% dell'importo delle opere progettate, al progettista spettano le competenze calcolate sugli importi delle opere riprogettate, per le prestazioni effettivamente svolte e applicando un ribasso pari a quello proposto in sede di gara.

ART.4.4.CONSEGNA DEI LAVORI DI OGNI CONTRATTO APPLICATIVO

1. La consegna dei lavori deve avvenire nei termini previsti dall'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ* e da ciascun Contratto Applicativo, ai sensi e con le modalità dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori relativi al Contratto Applicativo.

2. Le lavorazioni si svolgono inderogabilmente secondo quanto indicato in ciascun *Cronoprogramma Lavori* del progetto esecutivo, elaborato in coerenza con l'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ*, nonché di tutti gli altri parametri di gara.

3. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato dal Direttore dei Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

4. Il Direttore dei Lavori, in caso di temporanea indisponibilità di parte delle aree o degli immobili oggetto di un Contratto applicativo, può procedere anche con più verbali successivi, alla consegna parziale dei lavori senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. In tal caso, il termine ultimo per il compimento dei lavori decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

ART.4.5.TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per considerare ultimate tutte le prestazioni e i lavori oggetto di ciascun Contratto Applicativo è fissato dall'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ*, tenendo conto di quanto prescritto all'art. 1.4 del presente Capitolato.
2. Le parti convengono che l'Appaltatore eseguirà i lavori secondo le modalità costruttive di cui al *Progetto Esecutivo*, nei tempi e secondo l'ordine di esecuzione di cui al *Cronoprogramma Lavori* del progetto esecutivo che costituisce parte integrante del contratto applicativo.
3. L'*Appaltatore* si obbliga inoltre alla rigorosa ottemperanza delle disposizioni fornite con ciascun Contratto Applicativo e con gli eventuali successivi ordini di lavoro dati dal Direttore dei Lavori, in merito ai tempi di inizio e fine dei singoli interventi.
4. Eventuali perizie di variante, perizie integrative e di concordamento nuovi prezzi, relative a lavorazioni che non alterino la tempistica generale prevista nell'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ* e nel *Cronoprogramma Lavori* relativo alle fasi di esecuzione, non determinano alcuna dilazione dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori stessi.
5. Sulla base dell'importo dei lavori da eseguire e della durata degli stessi, al fine di garantire una uniforme ed organica distribuzione delle attività di cantiere lungo tutto l'arco della durata dei lavori, l'*Appaltatore* dovrà garantire una presenza media/giornaliera di maestranze presenti in cantiere non inferiore a quella che risulterà dal calcolo analitico contenuto nei PSC redatti in fase di progettazione esecutiva; in particolare l'Appaltatore, nel rispetto dei tempi previsti nel *Cronoprogramma Lavori* e secondo le disposizioni del Piano di Sicurezza, è obbligato ad indicare nel Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'art. 2.1 comma 2.a), il numero e la qualifica delle maestranze da impiegare nelle lavorazioni previste nelle singole fasi di lavoro.

ART.4.6.SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

1. La sospensione dei lavori è disciplinata fino al termine dell'esecuzione del contratto dall'art. 5 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120. Le contestazioni dell'*Appaltatore* in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Contestazioni e riserve sono disciplinate dall'art.11.10. sulle controversie del presente CSA. La sospensione disposta dal R.U.P.c.a. permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

ART.4.7. PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. **Proroga:**

- a) In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, per cause ad esso non imputabili, il R.U.P.c.a., sentito il Direttore dei Lavori, e previa richiesta dell'Appaltatore stesso, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti dal contratto applicativo, con il contestuale aggiornamento del Cronoprogramma Lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione ove le cause della maggiore durata non siano imputabili all'Amministrazione.
- b) In ogni caso, la richiesta di proroga deve essere formulata dall'Appaltatore con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato e comunque in tempo utile affinché il R.U.P.c.a. esprima risposta entro i successivi 30 giorni.
- c) La risposta del R.U.P.c.a. verrà comunque emessa prima della data di ultimazione dei lavori.

2. **Novazione:**

- a) Nel caso in cui l'Amministrazione a seguito del verificarsi delle situazioni di cui all'art. 7.7. del presente capitolato, riconosca all'Appaltatore un maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito nel contratto applicativo con il contestuale aggiornamento del Cronoprogramma Lavori, ove previsto.
- b) In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori del contratto applicativo e stante la consensualità di tale prolungamento, né l'Appaltatore può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né l'amministrazione può applicare le penalità per il ritardo, indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa dell'Appaltatore, colpa dell'amministrazione o fatti estranei alla volontà di entrambi).

ART.4.8. CRONOPROGRAMMA AQ E CRONOPROGRAMMA LAVORI

- 1. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto dell'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ*, sulla base del quale è redatto il *Cronoprogramma Lavori* di ogni Progetto Esecutivo.
- 2. I Cronoprogrammi di cui sopra contengono scadenze che comportano l'applicazione delle penali di cui all'art. 4.9..
- 3. Il *Cronoprogramma Lavori* di cui al comma 1 riporta, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori rispetto agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale Programma non può in alcun modo modificare i termini di durata complessiva dell'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ*, né le scadenze intermedie costituite

dalle sue fasi.

4. Le parti convengono che nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei Lavori provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del suddetto Cronoprogramma Lavori, che verrà poi sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione.

5. Con cadenza mensile a partire dalla data inizio dei lavori l'Appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla Direzione Lavori l'aggiornamento del *Cronoprogramma Lavori* con il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire.

6. Il *Cronoprogramma Lavori* può essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori, mediante semplice ordine di lavoro, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell'Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, e senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi, quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine sono considerati soggetti diversi anche le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi quindi, anche in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Appaltatore;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

ART.4.9.PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA

1. Nel caso di ritardo nella consegna degli elaborati progettuali definitivi ed esecutivi di cui agli artt. 4.2. e 4.3. del presente CSA ed entro i termini di cui all'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ*, si applica una penale giornaliera pari allo **0,5‰ (zero virgola cinque per mille)** dell'importo complessivo dell'appalto, risultante dalla somma dei prezzi stabiliti per la progettazione esecutiva e per i lavori, dedotto lo sconto di gara, salva la facoltà dell'Amministrazione di provvedere allo scioglimento del vincolo giuridico o alla risoluzione del contratto, qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi.

2. Nel caso in cui i progetti definitivi ed esecutivi redatti dall'impresa entro i termini di cui

all'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ* non siano ritenuti conformi alle prescrizioni riportate rispettivamente agli articoli 1.4.1., si applica una penale giornaliera pari allo **0,5‰ (zero virgola cinque per mille)** dell'importo complessivo dell'appalto, risultante dalla somma dei prezzi stabiliti per la progettazione esecutiva e per i lavori, dedotto lo sconto di gara.

3. L'Appaltatore è obbligato a rispettare l'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ* e il *Cronoprogramma Lavori* riportanti la pianificazione delle lavorazioni e le scadenze differenziate.

4. Nel caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie fissate nell'*Allegato 4 Cronoprogramma AQ* e nel *Cronoprogramma Lavori* verrà applicata una penale giornaliera pari allo **1‰ (uno per mille)** dell'importo complessivo dell'appalto, risultante dalla somma dei prezzi stabiliti per la progettazione esecutiva e per i lavori, dedotto lo sconto di gara.

5. In caso di inadempimento della garanzia di una presenza media non inferiore al 50% del tempo per la durata complessiva dei lavori da parte del Direttore di Cantiere, come da riscontro della sottoscrizione del Giornale di Cantiere effettuata in corrispondenza di ogni SAL, verrà applicata una penale giornaliera pari ad **€ 500,00 (euro cinquecento)**.

6. Le penali di cui ai commi 1 e 2, le penali intermedie di cui al comma 4 e le penali di cui al comma 5 sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

7. Le penali intermedie irrogate ai sensi del comma 4 sono parzialmente disapplicate e, se, già addebitate, sono restituite al 50%, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti il termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

8. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione totale delle prestazioni di cui all'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ* e al *Cronoprogramma Lavori*, verrà applicata una penale giornaliera pari allo **1‰ (uno per mille)** dell'importo contrattuale del Contratto Applicativo per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze intermedie.

9. La penale sull'ultimazione verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto.

10. L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali, verrà tempestivamente notiziato dal Direttore dei Lavori al R.U.P.ca.

11. Ogni penale irrogata dal R.U.P.ca sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità.

12. Sulla disapplicazione del 50% delle penali di cui al comma 7 deciderà la Stazione appaltante, su proposta del R.U.P.ca, sentito il Direttore dei lavori, ed eventualmente il CCT e l'Organo di Collaudo.

13. Nei casi indicati nei commi 1, 2, 4 e 8, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, trova applicazione la procedura di risoluzione di cui al successivo art. 11.11, fatti salvi gli effetti frattanto prodotti.

14. L'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

15. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.

16. Per la mancata consegna degli elaborati di cui agli art. 11.3. comma 10 e 11.5. comma 2a non verrà contabilizzato il corrispondente corrispettivo.

17. Per la mancata consegna della documentazione e degli accertamenti di cui agli artt. 11.3, commi 2 e 11 e 11.5, comma 2b verrà applicata una penale giornaliera pari all' **0,5‰ (zero virgola cinque per mille)** dell'importo netto del Contratto Applicativo, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo della documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze.

18. La mancata consegna di copia delle ricevute delle scariche (DDT o FIR) di cui all'art. 11.3 comma 12 comporterà, previa diffida della direzione lavori, il blocco del pagamento del saldo lavori.

19. Il mancato sgombero dell'area di cantiere e della consegna dei documenti, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 10.1. comma 4 comporterà l'applicazione di una penale giornaliera per la mancata trasmissione della documentazione completa di cui all'art. 11.3. comma 18 lett.

c) comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari a **€ 500,00 (euro cinquecento/00)** per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, cumulabile con le penali di cui ai commi precedenti.

20. i all' **1‰ (uno per mille)** dell'importo netto del Contratto Applicativo, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nello sgombero e nella consegna della documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze.

21. La mancata trasmissione della documentazione completa di cui all'art. 11.3. comma 11 comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari a **€ 500,00 (euro cinquecento/00)** per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, cumulabile con le penali di cui ai commi precedenti.

22. Se entro i termini di cui all'art. 11.2. comma 6 i documenti di identificazione di cui all'art. 11.2. non verranno presentati, verrà applicata una penale giornaliera di **€ 100,00 (euro cento/00)** per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione.

ART.4.10.CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/VERIFICA DI CONFORMITA' DEI SERVIZI

Nei termini previsti dall'*Allegato 4_Cronoprogramma AQ* e a seguito di esito positivo della verifica del progetto esecutivo ex art.26 del Codice, sarà redatto il certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art.102 del *Codice dei contratti* delle prestazioni di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e

qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il R.U.P.c.a. dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

Il certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Il certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi i termini a far data dalla sua emissione, rispettivamente previsti dal Codice dei Contratti.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della quota parte di cauzione relativa ai servizi prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

.....

5.DISCIPLINA ECONOMICA

ART.5.1.ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del *Codice dei contratti*, è prevista in favore dell'*Appaltatore* la corresponsione di un'anticipazione sul valore del *Contratto Applicativo* subordinato all'effettivo inizio delle prestazioni, anche in caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8, fatto salvo quanto previsto dall'art. 207 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020 n. 77.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa i tempi di esecuzione dei servizi o dei lavori.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei servizi o dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori o dei servizi non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART.5.2.PAGAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

1. Il pagamento del corrispettivo dovuto per la **Progettazione Esecutiva**, compreso adeguamento del **Piano di sicurezza e coordinamento**, sarà effettuato a seguito dell'esito positivo della verifica ex art.26 del Codice e dell'approvazione del Progetto esecutivo relativo a ciascun sito, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Il termine decorrerà dalla data di approvazione del progetto esecutivo qualora la fattura pervenga in data anteriore.
2. Il corrispettivo delle prestazioni di cui al comma 1, come definito per importo e categorie nel Disciplinare di gara, verrà corrisposto al netto dello sconto offerto in sede di gara.
3. Il corrispettivo è soggetto all'applicazione della ritenuta di legge dello 0,50 % prevista dall'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
4. Nel caso l'operatore economico si avvalga del subappalto per la fase di progettazione ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti e nei limiti previsti dall'art. 31 comma 8 dello stesso il pagamento dei subappaltatori potrà avvenire secondo le modalità stabilite dall'art. 105 del Codice dei contratti.

5. Maturate le condizioni contrattuali, il R.U.P.c.a. emette nel termine di 30 (trenta) giorni l'attestato di pagamento con il quale certifica il regolare svolgimento delle prestazioni e calcola l'importo dovuto del corrispettivo.
Nel disporre l'attestato di pagamento il R.U.P.c.a. verifica d'ufficio la regolarità contributiva dell'Operatore Economico che ha svolto il servizio.
6. Il pagamento della prestazione avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dell'attestato di pagamento e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., previa acquisizione della fattura.
7. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
8. Entro i termini previsti rispettivamente dal Codice dei Contratti con riferimento all'ultimazione delle prestazioni previste dal Contratto Applicativo verrà emesso, il Certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità, di cui all'art. 4.10.
9. Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro 60 (sessanta giorni) dall'emissione del Certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità, previa acquisizione a cura del R.U.P.c.a. del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.
10. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente comma 3.
11. Tutti i pagamenti verranno effettuati ai sensi della Legge 136/2010.

ART.5.3.PAGAMENTI IN ACCONTO DEI LAVORI

1. Per l'esecuzione dei lavori i pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (S.A.L.) redatti dalla Direzione dei Lavori, su richiesta dell'Appaltatore, al raggiungimento della soglia pari a **€ 500.000,00 (euro cinquecentomila)**, come accertato dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore.
A tale importo verrà quindi aggiunta la quota parte dei costi della sicurezza (senza applicazione del ribasso d'asta), così come evidenziato all'art. 6.1.
Tutto il suddetto credito maturato dall'Appaltatore ha natura di corrispettivo e quindi soggetto all'applicazione della ritenuta di legge dello 0,50%.
La Direzione dei Lavori provvede a redigere il S.A.L. e a farlo pervenire al R.U.P.c.a. entro il termine di 23 giorni dalla sua maturazione.
2. Il Certificato di Pagamento verrà emesso entro il termine di sette giorni a decorrere dal rilascio di ogni Stato di avanzamento dei lavori; il pagamento degli importi dovuti sarà disposto entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.

3. I pagamenti verranno effettuati ai sensi della Legge 136/2010.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non imputabili all'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
5. Dopo la constatazione della ultimazione delle opere verrà pagata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'importo, anche se inferiore all'importo minimo di cui al comma 1, con l'applicazione delle ritenute di garanzia.
6. Quest'ultima rata d'acconto ha termini di franchigia di emissione del Certificato di Pagamento e di esigibilità del mandato di liquidazione identici alle precedenti rate di acconto lavori.
7. Ogni Certificato di Pagamento emesso dal R.U.P.c.a. è annotato nel registro di contabilità.
8. L'importo liquidato in sede di SAL è imputato al capitale e quindi soggetto ad IVA.

ART.5.4.CONTO FINALE E SALDO

1. Per i servizi, ovvero le prestazioni relative alla fase progettuale, di ogni contratto applicativo, ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo, al fine della liquidazione sarà compito del R.U.P.ca effettuare il calcolo consuntivo sulla base del valore finale delle opere in conformità allo schema di conteggio preventivato.
 2. Nel caso di risoluzione del contratto di aggiudicazione delle opere, il corrispettivo dei contratti applicativi in essere sarà commisurato all'importo complessivo delle opere eseguite risultanti dallo stato di consistenza delle opere eseguite.
 3. Il corrispettivo, stabilito come sopra, compensa ogni prestazione, elaborazione impegno o spesa; non viene quindi riconosciuto alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto pattuito, indipendentemente dal fatto che le prestazioni richieste non trovino esplicito riferimento alla tariffa professionale o che, al contrario, per esse la tariffa ammetta compensi dedicati. Rimane in particolare espressamente inteso e convenuto che il compenso contrattuale retribuisce totalmente le prestazioni contemplate dal Capitolato Speciale e dal contratto applicativo o comunque connesse allo svolgimento dell'incarico medesimo.
 4. Si stabilisce che il corrispettivo determinato compensa tutte le prestazioni oggetto del presente C.S.A. e del contratto applicativo e verrà corrisposto unitariamente qualunque sia il numero dei professionisti incaricati.
 5. Per i lavori il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori per ogni singolo Contratto applicativo, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento lavori, entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e provvede a trasmetterlo al R.U.P.c.a..
- Il Direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le

vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la seguente documentazione:

- a) i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del *R.U.P.ca* ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Codice dei contratti;
- m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);
- n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

6. Il R.U.P.c.a., esaminati i documenti acquisiti, invita con formale comunicazione l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'invito.

7. Il R.U.P.c.a., firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma precedente, redige, entro i successivi sessanta giorni, una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenute la transazione o l'accordo bonario.

8. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di corrispondente importo, sarà effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente articolo. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

9. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010.

10. La garanzia fideiussoria di cui al comma 8 deve avere validità ed efficacia dallo svincolo della rata di saldo con scadenza 24 mesi dopo la data di emissione del collaudo provvisorio.
11. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art.103 comma 6 del codice dei contratti. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
12. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza di cui all'art. 8.3, e di quella di cui all'art. 8.4 comma 1 ove prevista.

ART.5.5.REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE, DEI PREZZI DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE

1. In data 18/05/2022 è entrato in vigore il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, cosiddetto "Decreto Aiuti" per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori. Il comma 2 dell'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del citato Decreto prevede altresì che le Regioni, entro il 31 luglio 2022, procedano ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi e che "[...] in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3". Il comma 3 ha previsto "Nelle more della determinazione dei prezzi regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021". Il citato decreto è stato convertito in legge in data 15 luglio 2022 (Legge 91/2022). Per quanto sopra riportato e avvalendosi dello strumento dell'accordo quadro, **i listini prezzi applicabili ai singoli contratti applicativi saranno quelli in vigore all'atto della stipula dei contratti medesimi.**
2. Il Progetto Definitivo dell'Intervento Fase 1 - Edificio U07 CIVITAS e i Progetti Definitivi validati di tutti gli Interventi messi a disposizione dell'Università sono redatti sulla base del prezzo di Regione Lombardia gennaio 2022 vol. 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 e vol. Specifiche Tecniche approvato con D.g.r. n. 5819 del 29 dicembre 2021, con validità 1 gennaio 2022, di cui all'art.1.2 del CSA;
3. Ai sensi delle leggi vigenti è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi in merito alle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione rispetto al prezzo originario

ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal Decreto Legge n.4 del 27 gennaio 2022 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", convertito con modificazioni in Legge n. 25 del 28 marzo 2022.

ART.5.6.CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice dei contratti è vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. dall'art.106 comma 1 lett. d) del Codice dei contratti.

2. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice dei contratti le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

3. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice dei contratti.

6.DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 6.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

1. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni

spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dai documenti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici.

Inoltre nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione della quota di lavori a corpo le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. Agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi sarà aggiunto, in relazione ai lavori eseguiti, la quota dei Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 1.5, non assoggettati a ribasso d'asta.

5. In occasione del SAL corrispondente al finale l'importo finale dei lavori corrisponderà, salvo varianti, all'importo di cui all'art. 1.5 comma 1.A) al netto del ribasso d'asta, cui verranno sommati gli importi dei Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 1.5 comma 1 lett. B, non assoggettati a ribasso d'asta.

7.DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI

ART.7.1.MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO

1. Per le modalità di esecuzione dei lavori si farà riferimento al volume SPECIFICHE TECNICHE del Prezziario Regionale di cui all'art.1.2 del CSA.

ART.7.2.RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, del perfetto adempimento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi e della loro corretta esecuzione, restando esplicitamente inteso che le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nei contratti applicativi sono dallo stesso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

2. L' Appaltatore è direttamente responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, delle attività dei soggetti dallo stesso individuati, nel caso in cui le prestazioni affidate ai medesimi risultassero eseguite in modo anche parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei contratti applicativi.

3. L'Appaltatore è responsabile qualora l'inadempimento o l'inesatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente capitolato e dai contratti applicativi dipenda dalla mancata tempestiva richiesta al R.U.P. delle necessarie istruzioni e chiarimenti in merito ai documenti

contrattuali necessari per assicurare il regolare svolgimento dell'attività affidata.

4. L'Appaltatore ha l'obbligo di istituire un ufficio di cantiere in cui siano presenti le seguenti figure:

a) Il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell'Appaltatore e deve essere presente in cantiere garantendo una presenza media in cantiere non inferiore al 50% del tempo per la durata complessiva dei lavori e comunque in tutti i momenti significativi delle lavorazioni a insindacabile giudizio della D.L. e sempre in occasione delle riunioni di coordinamento, in compresenza con il Direttore Tecnico, convocate dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione e quando richiesto dalla Direzione dei lavori.

b) L'Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere durante tutto lo svolgersi dei lavori. Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con il Direttore dei lavori e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un sostituto.

c) Il Responsabile del Project Control, incaricato alla pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo dell'intero processo realizzativo dell'appalto in termini di costi, tempi, qualità e risorse. Sarà il referente nei confronti del D.L. per il Piano di Controllo. Il Responsabile del Project Control dovrà essere presente a tutte le riunioni di coordinamento e ogni qualvolta il D.L. ritenga necessario, comprese le fasi di verifica e contraddittorio per la redazione dei SAL.

5. Al direttore di cantiere è richiesta una presenza media in cantiere non inferiore al 50% del tempo per la durata complessiva dei lavori; questa prescrizione è ritenuta di fondamentale importanza dall'università. In considerazione di ciò, al curriculum vitae del soggetto proposto come direttore di cantiere dovrà essere allegata una dichiarazione nella quale si conferma che alla data di presentazione dell'offerta detto soggetto non ha già assunto impegni che non gli consentirebbero, in caso di aggiudicazione della gara, di garantire una presenza media non inferiore al 50% del tempo per la durata complessiva dei lavori. detta dichiarazione deve essere firmata, oltre che dal soggetto titolare del curriculum vitae, dal rappresentante legale del concorrente o, in caso di concorrenti raggruppati, dal rappresentante legale del componente del raggruppamento alla cui struttura appartiene il soggetto proposto, o dal solo soggetto proposto nel caso si tratti di un libero professionista.

6. Il Direttore di cantiere è l'unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.

7. L'Appaltatore non può mutare i componenti della struttura operativa, salvo che in casi eccezionali, motivati, imprevisti ed imprevedibili (es.: decesso, licenziamento, dimissioni, inidoneità ad eseguire la prestazione accertata dalla Stazione Appaltante). In queste ipotesi eventuali sostituzioni devono essere preventivamente autorizzate per scritto dal R.U.P.ca - che valuta l'idoneità del soggetto sostituto ad eseguire le prestazioni richieste, sulla base dei requisiti soggettivi ed oggettivi professionali. L' Appaltatore deve proporre un sostituto con qualifiche e competenze analoghe o superiori. L' Appaltatore dovrà comunicare al R.U.P.ca il

nominativo del "capo progetto" al quale sono demandate direttamente tutte le competenze legate a tutte le fasi tecniche per lo svolgimento del servizio.

8. L' Appaltatore è altresì responsabile, nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

9. E' fatto obbligo all' Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da eventuali istanze di risarcimento dei danni e da azioni legali promosse da terzi.

10. Tutti gli elaborati documentali e grafici dovranno essere conformi a quanto previsto nell'*Allegato 5_Linee Guida per la Progettazione*.

11. Dovranno essere sviluppati in 3D tutti i particolari di sovrapposizione tra le varie tipologie di strutture ed impianti: travi/passerelle elettriche/canali e tubi impianti meccanici; immissioni nei cavedi di impianti, ecc..

12. Tutti i programmi informatizzati utilizzati per la tenuta della contabilità devono essere preventivamente accettati dal R.U.P.c.a., che ne verifica l'idoneità e conformità alle prescrizioni contenute nel DM MIT 49/2018.

L' Appaltatore, entro dieci giorni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto applicativo, dovrà inoltre prevedere, a suo onere e spesa, una piattaforma web based, su cui depositare tutti gli elaborati, documenti, file, relazioni, fotografie, ecc., che consenta l'accessibilità da qualunque luogo purché sia disponibile di una connessione a internet (PSTN, BANDA LARGA o MOBILE). La sicurezza sui file deve essere garantita sia a livello server con un sistema di password sia da credenziali utente univoche gestite dall'amministratore del sistema secondo criteri definiti (codici alfanumerici, lunghezza minima della password, etc...).

13. Il sistema di gestione documentale, di cui al precedente comma, deve consentire di archiviare in modo semplice e sicuro qualunque tipologia di documento digitale secondo standard predefiniti. I file devono essere organizzati in due differenti aree logiche: una privata e una pubblica. L'area privata ha la funzione di archiviare i file in lavorazione o che non necessitano della pubblicazione per tutti gli utenti. L'area pubblica ha la funzione di condivisione e di ricerca dei file ritenuti di utilità comune.

14. I files presenti nell'area pubblica o nell'area privata devono essere condivisi con utenti già accreditati sulla piattaforma, con gruppi di utenti o con utenti esterni privi di accesso diretto al sistema. Devono essere presenti logiche di indicizzazione, personalizzate, sulla base delle esigenze dell'Amministrazione ed in base a criteri specifici e a metadati (nome file, data di archiviazione, utente). I file, quindi, possono essere successivamente ricercati per una qualunque delle precedenti caratteristiche, inviati ad un'area di documenti in evidenza. Deve essere, inoltre, possibile scaricare i file e definire un file non disponibile perché in

uso/modifica da parte di utenti con particolari privilegi.

12. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per il ripristino di opere o risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva o mancata assunzione dei necessari provvedimenti.

13. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il direttore dei lavori accerta non eseguite a regola d'arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Nelle more che l'Appaltatore ponga rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei Lavori, lo stesso non procederà all'inserimento in contabilità del relativo corrispettivo.

14. Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

15. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo provvisorio, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi.

16. In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed, in ogni caso, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

17. Potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio – fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d'arte – per avverse condizioni meteorologiche o altre cause di forza maggiore.

ART.7.3.NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici di Progetto e nella descrizione delle singole voci, allegata al capitolato suindicato.

2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Amministrazione e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore, del

D.M. n. 49/2018, delle LINEE GUIDA ANAC e del Capitolato Generale limitatamente agli articoli non abrogati.

ART.7.4.ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI

1. Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione o in parti di esse, si applica il Regolamento (UE) n. 305/2011 che "fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione".

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è disciplinata dall'art. 6 del D.M. n. 49/2018.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia si procede ai sensi dell'articolo **12.10 comma 1.2** del presente capitolato.

3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.

4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

7. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

8. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del

direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

9. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

10. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

11. Per i requisiti prestazionali e/o di accettazione dei materiali si farà riferimento al volume SPECIFICHE TECNICHE del Prezziario Regionale di cui all'art.1.2 del presente Capitolato.

12.

ART.7.5.NORME DI MISURAZIONE

1. Si farà riferimento alle Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante del Prezziario Regionale di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato.

2.

ART.7.6.VARIAZIONI DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO

a) L'importo contrattuale indicato all'art. 1.5 è da intendersi come importo contrattuale massimo per il periodo di tempo indicato per la durata dell'Accordo Quadro.

b) Considerata la natura dell'Accordo Quadro non sono ammesse variazioni in aumento di importo e di durata.

c) Il presente Accordo Quadro non impegna l'Amministrazione a concludere Contratti Applicativi per l'intero importo, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

ART.7.7.MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO D'OPERA

1. Le modifiche contrattuali sono ammesse secondo quanto disposto dall'art. 106 del Codice degli Appalti.

2. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 del Codice degli Appalti e in osservanza delle modalità indicate nel Decreto MIT 49/2018 qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per circostanze impreviste e imprevedibili, se la modifica non altera la natura generale del contratto e fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 7; tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamenti o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori indicati all'art. 106 comma 2 del codice dei contratti e la modifica non altera la natura complessiva del contratto o

dell'accordo quadro; qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, la modifica è consentita nei limiti quantitativi di cui all'art. 106 comma 2 del codice; a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione nei limiti e con le modalità previste dall'art. 106 comma 2 del Codice degli Appalti; in tal caso il R.U.P.ca ne dà immediatamente comunicazione al progettista; la Stazione Appaltante comunica all'ANAC la modificazione al contratto entro 30 giorni dal suo perfezionamento.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nei lavori oggetto dei contratti applicativi quelle modifiche di dettaglio che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune e che non comportino ulteriori oneri per l'*Appaltatore*.

In particolare:

- a) Non sono riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
- b) Nessuna variazione o addizione può essere apportata in fase di esecuzione da parte dell'Appaltatore a sua esclusiva iniziativa.
- c) Per le ipotesi previste dall'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti l'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto applicativo è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell'importo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto applicativo originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.
- d) Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo è formato dalla somma risultante dal contratto applicativo originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'importo diverso da quello a titolo risarcitorio eventualmente riconosciuto all'Appaltatore per accordi bonari e transazioni, già definiti ai sensi dell'art. 205 e 208 del Codice dei contratti.
- e) Nel corso dei lavori l'Appaltatore può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori del contratto applicativo.
- f) L'Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto dal contratto applicativo, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
- g) La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato all'Appaltatore da parte del responsabile del procedimento e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

ART.7.8.PROGETTAZIONE DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Qualora per uno dei casi previsti dall'art.106 comma 1 lett. c) e comma 2, sia necessario introdurre, in corso d'opera, variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, **il Direttore dei Lavori** propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al R.U.P.ca.
2. Ogni attività di cui al presente articolo non preventivamente e formalmente autorizzata non sarà riconosciuta dall'Amministrazione all'operatore economico.

ART.7.9.PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni al progetto derivanti da necessità non previste sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi dell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto al netto del ribasso d'asta.
 2. Qualora nell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto, non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede secondo i criteri indicati dall'articolo 8 comma 5 del D.M. n. 49/2018.
 3. Le disposizioni di cui sopra si applicheranno anche nel caso di determinazione di Nuovi Prezzi necessari al coordinatore in fase di esecuzione, qualora debba provvedere ad una variazione dei costi per la sicurezza.
 4. I nuovi prezzi di cui al comma 2 sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal *R.U.P.c.a.*.
 5. Tutti i nuovi prezzi di cui al comma 2 sono soggetti al ribasso d'asta con esclusione dei costi per la sicurezza di cui al comma 3.
-

8.CAUZIONI E GARANZIE

ART.8.1.GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. All'Appaltatore è richiesta una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari almeno al **10 per cento** (un decimo) dell'importo contrattuale del singolo Contratto Applicativo affidato a ciascun Appaltatore. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 103 del Codice dei contratti).
2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa emessa da istituti che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia definitiva di cui al comma 1 sarà svincolata automaticamente in misura progressiva con l'avanzamento lavori, e al certificato di regolare esecuzione o al collaudo provvisorio ove previsto sulla base dei criteri previsti dall'art. 103, comma 5, del Codice dei contratti e dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione l'intervenuta consegna all'istituto garante degli stati di avanzamento dei lavori o di documenti analoghi e il conseguente svincolo della garanzia.
5. La garanzia fideiussoria di cui al primo comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione dell'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione.
6. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

7. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.
8. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
9. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
10. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti, come risulta dall'art. 11.11, comma 9 del presente Capitolato.
11. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori addetti presenti in cantiere, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
12. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico dell'appaltatore con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di offerta.

ART.8.2.POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE, POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

1. L'affidatario del servizio di progettazione, contestualmente alla presentazione dei singoli progetti esecutivi richiesti con il contratto applicativo e comunque dalla data di approvazione del progetto, è obbligato a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale per rischi derivanti dalle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con un massimale pari al 10% dell'importo di ogni singolo progetto esecutivo.

La Stazione Appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto che possano determinare a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza avrà decorrenza dalla data di approvazione del progetto esecutivo e sino alla data di emissione del collaudo provvisorio.

La mancata presentazione della Polizza di garanzia nei termini previsti esonera la stazione

appaltante dal pagamento della parcella professionale.

2. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi gli eventi di forza maggiore, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

3. Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale di:

sezione A)

- importo pari all'importo di contratto di ciascun Contratto Applicativo per i rischi di esecuzione;
- impianti e opere preesistenti: € 30.000.000,00
- costi di demolizioni e sgomberi: € 1.000.000,00
- macchinari, baraccamenti e attrezzature: € 500.000,00.

Trattandosi di accordo quadro con più operatori economici, nel caso di affidamento di contratti applicativi al medesimo operatore economico per un importo superiore alla somma garantita lo stesso dovrà provvedere all'integrazione della garanzia, con le medesime modalità di cui al presente articolo, fino alla concorrenza dell'importo affidato, prima della relativa stipulazione.

Sezione B)

- € 2.500.000,00 per la responsabilità civile per danni causati a terzi: persone, animali e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Con riferimento alla Sezione A) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi di incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere.

Con riferimento alla Sezione B) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della Amministrazione e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.

4. L'Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di ogni Contratto Applicativo.

5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

6. La polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, l'impresa mandataria o capogruppo, presenterà su mandato irrevocabile delle mandanti, una polizza con caratteristiche di responsabilità di cui all'articolo 103, comma 10, del Codice dei contratti.

ART.8.3.POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE

1. Per tutte le opere oggetto del presente Accordo Quadro, la polizza assicurativa di cui all'art. 8.2 dovrà contenere la garanzia di manutenzione di cui all'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualità dei materiali, che copra quindi l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell'appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto.
2. La durata del periodo di garanzia sarà di 24 mesi dalla data di emissione del collaudo provvisorio.

art.8.4.POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE

1. Per i contratti applicativi di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a beneficio della Amministrazione o dei suoi aventi causa a copertura del rischio:
 - a) di gravi difetti di costruzione che, pur non incidendo sulla statica e sulla struttura dell'immobile, pregiudicano in modo grave la funzione economica cui questo è destinato e ne limitano in modo notevole le possibilità di godimento, anche solo di una porzione, o comunque determinano una situazione di apprezzabile menomazione del bene;
 - b) di rovina del manufatto per modificazione o alterazione degli elementi essenziali della statica dell'edificio.
 - c) di rovina totale o parziale dell'opera.La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore dell'Amministrazione non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi (art.103, comma 8, del Codice dei contratti).
2. Il limite di indennizzo di tale polizza è pari a € 5.000.000,00.= (Euro cinquemilioni/00).
3. La polizza non potrà, per alcun motivo, essere annullata o modificata dalla compagnia di assicurazione o dall'assicurato durante il periodo di copertura decennale.
4. L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al contratto applicativo,

una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni, con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 Euro (art.103, comma 8, del Codice dei contratti).

5. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza di cui al comma 1.

6. Le spese relative agli obblighi ed adempimenti, di cui sopra, faranno carico, esclusivamente, all'Appaltatore.

9.DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E COTTIMO

ART.9.1.SUBAPPALTO E COTTIMO

1. Per la progettazione l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 31, c. 8, D.Lgs. n. 50/16, non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, ambientali, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

L'affidamento in subappalto è consentito alle condizioni e con le limitazioni di cui all'art. 105 del Codice dei contratti.

In ogni caso il subappalto regolarmente dichiarato in sede di offerta dovrà essere debitamente autorizzato dall'Amministrazione.

In mancanza della prescritta dichiarazione in sede di offerta non potrà essere autorizzato alcun subappalto.

Si richiama in proposito la vigente disciplina risultante dalla Legge n. 55/1990 e s.m.i. dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla Legge n. 136/2010 e dal presente d'appalto.

2. Le lavorazioni sono subappaltabili o affidabili a cottimo ad imprese qualificate in forza delle disposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui all'art. 105 del Codice dei contratti.

3. L'affidamento in subappalto o a cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:

a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare, facendo riferimento alle categorie indicate nella Tab. A allegata al presente capitolato; l'omissione della predetta indicazione sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato.

b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto o cottimo presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo;

c) che il contratto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;

d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso la Amministrazione, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il

subappaltatore o l'affidatario del cottimo è certificato ed in possesso dei requisiti richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare;

e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 80 del Codice dei contratti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice.

4. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

b) l'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; Il R.U.P.ca., sentito il D.L. e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica della presente disposizione;

c) l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subcontraente degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza

d) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese.

e) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

f) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

g) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva delle imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, così come previsto dall'art. 105, comma 16, Codice dei contratti.

5. L'istanza di subappalto o cottimo deve essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista dalle leggi vigenti, dalla copia del contratto corredata dall'elenco dei lavori oggetto di subcontratto, completo di descrizione, quantità, prezzo unitario.

6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
7. Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori.
8. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
9. Il subcontraente dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all'art. 11.2 comma 1. Il subcontraente, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto o cottimo, pena la non ricevibilità della domanda.

ART.9.2.RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO O COTTIMO

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subcontratto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subcontraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati o affidati a cottimo.
2. Il Direttore dei Lavori e il *R.U.P.ca.*, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto o cottimo.
3. Il subappalto o il cottimo non autorizzato comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno), salvo quanto previsto nel successivo articolo 11.11, comma 3 lettera h.

ART.9.3.PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione Appaltante, come previsto dall'art.105, comma 13, del Codice dei contratti corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

ART.9.4.SUBAFFIDAMENTI

Fatta salva la disciplina del subappalto, per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- trasporti di materiale in discarica;
- fornitura e/o trasporto di terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- fornitura di servizi di logistica di supporto;
- smaltimento di rifiuti e stoccaggio provvisorio autorizzato;
- noli a caldo e a freddo di macchinari;

l'Appaltatore acquisisce relativamente a tutti i subaffidatari la seguente documentazione da mettere a disposizione in caso di controlli e di ispezioni da parte delle Autorità competenti:

- il DURC;
 - le generalità complete delle maestranze impiegate nell'esecuzione del sub-affidamento;
 - la copia del libro unico, e, nel caso di trasporti, la copia della carta di circolazione del mezzo impiegato e dell'autorizzazione al trasporto di materiali di rifiuto e la copia del contratto di trasporto con l'impianto finale di smaltimento; copia di tale contratto dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori all'atto della sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.
- Nel caso di "trasporto", oltre alla copia della carta di circolazione, l'Appaltatore acquisirà anche la copia della patente di guida del conducente e del certificato di assicurazione del mezzo.

10.DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART.10.1.ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'esecutore ha l'obbligo di comunicare per iscritto, al termine di ogni Contratto Applicativo, l'ultimazione dei lavori al Direttore dei lavori il quale effettua i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al R.U.P.c.a., il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal Contratto applicativo, viene redatto il verbale di constatazione sullo stato dei lavori ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 49/2018.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11.5 comma 1 lettere c), d), e) del presente Capitolato Speciale, trova diretta applicazione quanto sancito dall'art.12 comma 1 del D.M. n. 49/2018: nel caso in cui il Direttore dei lavori accerti la mancata esecuzione di lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori, può assegnare nel certificato di ultimazione, un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il loro completamento.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

3. Il Direttore Lavori provvede inoltre a quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del D.M. n. 49/2018.
4. L'ultimazione dei lavori deve essere emessa qualora l'appaltatore abbia sgomberato l'area di cantiere rimuovendo, macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altro materiale inutilizzato giacente che impedisca o renda difficoltosa o pericolosa la fruibilità dell'opera realizzata. L'appaltatore è obbligato a consegnare all'Amministrazione anche i relativi as-built ove necessari, le certificazioni dei materiali ed esecuzione a regola d'arte, dare assistenza alle operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione, del certificato di collaudo statico e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo anche parziale e, se previsto, certificazioni di utilizzo dell'opera (acquisite dall'ATS etc.), almeno un mese prima dell'ultimazione delle opere. La mancata attuazione o il ritardo nell'effettuazione di quanto predetto comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 4.9 comma 19.

ART.10.2.CERTIFICATO DI COLLAUDO E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL'IMMOBILE.

1. Dopo l'ultimazione dei lavori relativi ad ogni Intervento sarà redatto il certificato di collaudo provvisorio, che verrà emesso dal Collaudatore in corso d'opera e finale entro 30 giorni dal verbale di ultimazione e confermato dal entro sei mesi dalla data di ultimazione, con le modalità e i contenuti indicate agli artt. 225 e 229 del D.P.R. 207/2010 e art 102 del Codice dei contratti.
2. Alla data di emissione del certificato o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e, fermo restando le responsabilità eventualmente accertate dall'esito del collaudo provvisorio, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti e s.m.i. e dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
3. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
4. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo, volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.
5. Dalla data del verbale di ultimazione lavori di ciascun Contratto Applicativo, indipendentemente dall'esecuzione e dall'ultimazione delle operazioni di collaudo, decorrerà il termine decennale di cui all'art. 1669 del Codice Civile, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell'Appaltatore se l'opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti che ne compromettano la funzionalità, l'integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti.

ART.10.3.PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010.
-

11. NORME FINALI

ART. 11.1. OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

b) I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

c) L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

d) L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

e) L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare alla Amministrazione prima dell'inizio dei lavori, o dell'impiego dei lavoratori nel cantiere, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc.

2. L'Appaltatore si obbliga altresì all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.

3. Nelle ipotesi previste dall'art. 30, comma 5, del Codice dei contratti, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto

dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio, previo rilascio del DURC.

5. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

6. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 30, comma 6, del Codice dei contratti.

ART.11.2.DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

1. L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di apposito documento di identificazione (badge informatico con banda magnetica) munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), indicazione dei dati personali dell'operatore, l'ubicazione del cantiere, la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende e comunque i seguenti dati:

- nome e cognome del lavoratore
- data di nascita
- nazionalità
- fotografia
- impresa di appartenenza
- indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori
- attestazione di presenza
- attestazione dei corsi di informazione e formazione in relazione alla mansione svolta

L'appaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.

2. L'Appaltatore si assume l'obbligo dell'iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Edile di Milano, al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici (C.E., C.P.T., ed Esem) nell'effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarità delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai e dei preposti.

3. L'appaltatore che subappalta o affida a cottimo parte dell'opera è tenuto a far

assumere al subcontraente gli obblighi descritti ai commi precedenti. L'apposito documento di identificazione dovrà essere assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del subcontraente e contenere il riferimento alla relativa autorizzazione del subappalto come previsto dalla Legge 136/2010.

4. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.

5. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità valido (corredato di fotografia) in attuazione alle Linee guida di applicazione del "Protocollo d'Intesa" di cui alla nota Prefettura del 11.05.2006 PG n. 9B13/200300415 Div GAB. Comunque ed in ogni caso l'assenza dei documenti di cui ai commi 1,2,3 e 4, verrà notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all'Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo.

6. Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, si applicherà una penale giornaliera di Euro 100,00= di cui all'art. 4.9. comma 22, per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione.

Essa verrà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell'effettuazione del controllo e per ogni altro giorno successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all'addetto trovati sprovvisti di documentazione.

7. Le attività del presente articolo 11.2 sono applicate anche nel caso in cui gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore.

ART.11.3.ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato, è onere dell'Appaltatore rispettare in esecuzione le prescrizioni a proprio carico in materia di criteri ambientali minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oltre alle prescrizioni previste dal progetto.

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le seguenti spese generali:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
 - f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
 - l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
 - m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
 - p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
2. La D.L. o l'organo di collaudo dispongono gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o componenti e ai fini dell'esecuzione dei lavori e dei relativi collaudi (statico, impiantistico ed altre specialità), riservandosi, altresì, la facoltà di disporre, con spese a carico dell'impresa affidataria, ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e componenti e la collaudabilità dell'opera.
3. L'Appaltatore si impegna, su richiesta della D.L., a concedere ad altra Impresa, affidataria di lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei rispettivi lavori. In tal caso l'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle ordinarie misure di sicurezza, non ha diritto di pretendere alcun compenso.
4. Sono altresì a carico dell'Appaltatore:
- a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici nei modi previsti all'art. 10.1 comma 4.

b) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione senza pretendere compensi di sorta dall'Amministrazione stessa, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

5. Ogni materiale utilizzato nell'esecuzione dei lavori d'appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione Lavori, entro 60 gg. dalla data di effettivo utilizzo risultante dal Cronoprogramma Lavori.

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Progetto o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

6. Rimane a carico dell'Appaltatore l'obbligo di predisporre un locale campione attrezzato e rifinito secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. Tale locale una volta approntato ed approvato dalla Direzione Lavori, sarà il riferimento unico per il prosieguo dei lavori.

7. Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:

a) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

b) L'allestimento e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadi chiusi a chiave, tavoli, sedie, telefoni, fax, computer, stampanti e materiale di cancelleria;

c) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere e per ogni opera eseguita, di un certo quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per consentire gli eventuali successivi ricambi omogenei; i quantitativi verranno precisati dalla Direzione Lavori con ordine di servizio ed il loro importo verrà liquidato in base al solo costo del materiale;

d) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

8. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: occupazione di suolo pubblico, Richiesta passi carrai, rogge, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, TELECOM, ATS e altri eventuali), tutti i permessi necessari e a seguire

tutte le disposizioni emanate (dai suddetti) per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

9. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Per le società di capitali di cui all'art.1 del D.P.C.M. n°187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. n°187/1991.

10. E' a carico dell'Appaltatore l'elaborazione e stesura dei disegni costruttivi di cantiere relativi alle diverse categorie di opere da eseguire, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni.

In caso di mancata consegna di tali disegni costruttivi di cantiere, la responsabilità dell'esecuzione dei relativi lavori sarà a totale carico dell'Appaltatore, e conseguentemente i lavori non verranno contabilizzati fino alla formale approvazione dei disegni costruttivi.

11. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore, da produrre trenta giorni prima della data di ultimazione lavori programmata:

a) le documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati quali certificati di resistenza al fuoco, tipologia dei materiali, classe di resistenza al fuoco, composizione, specifiche per la manutenzione dei materiali, dichiarazioni di conformità degli impianti, allegato "I" ed allegati tecnici obbligatori degli impianti gas, schemi dei quadri elettrici, manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature delle centrali termiche, idriche ed elevatori ecc..

All'atto della consegna delle predette documentazioni l'appaltatore e/o i subappaltatori esecutori delle opere dovranno fornire assistenza alla Direzione Lavori per l'accertamento tecnico finalizzato alla consegna delle opere per la manutenzione. Ciò nell'ambito delle riunioni che la Direzione Lavori provvederà ad indire con il Settore competente entro la data dell'ultimazione dei lavori.

b) la consegna di copia riproducibile dei disegni e files su CD-R redatti in formato DWG/DXF e conforme alla normativa UNI, aggiornati secondo quanto effettivamente realizzato ("as-built").

c) ove previsto dalla tipologie delle opere in esecuzione:

c. 1 l'accatastamento del nuovo/i fabbricato/i al Catasto Terreni attraverso specifica procedura di frazionamento ed il conseguente accatastamento nel Catasto Fabbricati delle unità realizzate con predisposizione di specifica DOCFA;

c. 2 L'accatastamento delle variazioni di distribuzione interna ai fabbricati presso il Catasto Fabbricati con predisposizione di specifica DOCFA.

La loro mancata o ritardata consegna comporterà l'applicazione della penale prevista dall'art.

4.9 comma 20.

12. In base a quanto previsto dall'allegato b) al D. Lgs. 152/2006, i trasporti e/o lo smaltimento e/o l'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi ecc), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono inclusi nell'importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'Appaltatore.

In questo caso, ai sensi dell'art. 36 Comma 2 del Capitolato Generale, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è stato ritenuto dai progettisti equivalente all'onere di conferimento a discarica.

13. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

16. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

17. L'Appaltatore ha l'onere e l'obbligo di fornire ed installare tutti gli strumenti necessari per la rilevazione delle condizioni climatiche, previa verifica della idoneità tecnica degli stessi da parte della Direzione dei Lavori, entro l'inizio del primo periodo di controllo mensile del Cronoprogramma Lavori.

18. Le Imprese esecutrici hanno l'onere e l'obbligo di produrre, aggiornare e rendere disponibili in cantiere, a cura del Direttore Tecnico dell'Appaltatore, durante tutto l'arco temporale di esecuzione dei lavori, le seguenti documentazioni:

- a) due copie, opportunamente compilate dalle imprese esecutrici (appaltatore e subappaltatori) e vidimate dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P.c.a., delle schede di rilevazione del personale operante già dall'inizio dei lavori. Le schede dovranno essere aggiornate od integrate ogni qualvolta vengano assunte modifiche nell'organico di cantiere. Ove già disponibile, l'appaltatore ed i subappaltatori, in sostituzione delle due copie della scheda di rilevazione del personale, per ogni singolo addetto, potrà essere accettata una duplice copia del "Libretto formativo del cittadino" di cui al D.Lgs. 10.09.2003, n. 273, il cui modello è stato approvato con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali il 10.10.2003. Una copia dovrà essere consegnata al R.U.P.c.a. per gli adempimenti ad esso attribuiti;
- b) il Registro Infortuni, prodotto in fotocopia, di ogni singola impresa esecutrice da queste aggiornato al verificarsi di ogni evento. L'insieme dei Registri – aggiornati – costituisce il "Libro Infortuni del cantiere";

c) registro giornaliero delle presenze in cantiere dei lavoratori, di ogni singola impresa esecutrice e dei soggetti presenti in cantiere a qualunque titolo, che dovrà essere a disposizione dei componenti gli Organismi e gli Enti di controllo e trasmesso settimanalmente alla Direzione Lavori. Tale rilevazione dovrà essere effettuata con un sistema telematico di rilevazione accessi dal quale sia rilevabile in modo inequivocabile il luogo di esecuzione delle opere ed il personale presente. I dati dovranno essere trasmessi giornalmente alla Direzione Lavori e resi disponibili in formato elettronico standard, sia in forma elementare sia in forma aggregata (report). I dati devono essere resi alla Direzione Lavori esclusivamente in sola lettura.

La mancata trasmissione della documentazione di cui alla presente lettera comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 4.9 comma 21 del presente capitolato.

19. L'Appaltatore, in caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione dell'appalto, si impegna a riservare una quota al personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008.

20. E' obbligo ed onere dell'Appaltatore realizzare su ogni ponteggio un sistema di allarme con segnalatore luminoso e sonoro. L'impianto dovrà essere installato contestualmente alla posa del ponteggio e tenuto in funzione per tutta la durata del nolo del ponteggio stesso. Ulteriormente su ogni ponteggio dovranno essere installati dei corpi illuminanti e/o di segnalazione, che avranno la funzione e dovranno essere idonei ad illuminare i percorsi e le vie di accesso agli edifici, nonché a segnalare gli ingombri del ponteggio stesso ad eventuali autoveicoli in manovra in prossimità dell'edificio.

21. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire e successivamente provvedere al loro ripristino

22. Gli oneri e le spese per le denunce agli organi competenti dell'impianto autoclave, dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione scariche atmosferiche.

23. L'Appaltatore è obbligato, a proprie spese, a provvedere alla denuncia delle opere in C.A. ai sensi della legge n. 1086/71 e della normativa regionale vigente.

24. Per impedire danni provocati dai lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare, devono essere recintate con rete metallica o altra recinzione invalicabile alta almeno m. 2.. Nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici, e altre sostanze aventi un effetto inquinante sul suolo.

25. Per la difesa contro danni meccanici, come escoriazioni della corteccia da parte di veicoli o attrezzature di cantiere tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno due metri. Se per insufficienza di spazio a giudizio della D.L. non è possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie descritta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di

legno alte almeno 2 m., disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali - cuscinetto (es. gomme di autoveicoli) evitando di collocare le tavole direttamente sulle radici. Alberi che, a seguito di lavori di disboscamento, sono rimasti isolati e quindi esposti improvvisamente al sole, devono essere protetti, se richiesto dalla specie, mediante fasciatura del tronco e dei rami con iuta e lino.

26. Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se tollerate dalla specie. In ogni caso, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante settori di aerazione alternati a settori di terra vegetale destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale. I settori di aerazione, realizzati con materiale adatto a costruire uno strato drenante (ghiaia, pietrisco o argilla espansa) fino al livello della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo estesa almeno 2,5 m. attorno alla chioma dell'albero, pari almeno a 1/3 con specie dotate di apparato radicale profondo e ad 1/2 con specie dotate di apparato radicale superficiale.

27. Nel caso di scavi di breve durata a causa di pericolo di rottura delle radici, di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal tronco non inferiore a 2,5 m. In casi singoli, a giudizio della D.L., la distanza può essere ridotta. Le radici devono essere recise con un taglio netto, rifilate con utensili affilati e spalmate subito con apposito mastice sigillante con aggiunta di fungicidi in ragione del 2-3%.

28. Nel caso di scavi di lunga durata, nella stagione vegetativa prima dell'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano a una distanza non inferiore a 2,5 m. dal tronco, per uno spessore di 50 cm. a partire dalla parete della futura fossa di cantiere e una profondità almeno di 0,3 m. sotto il fondo della fossa stessa, ma tuttavia non più profonda di 2,5 m. Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni devono essere recise con un taglio netto e trattate secondo le indicazioni della D.L.. Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere si deve realizzare una solida armatura formata da pali di legno sui quali si inchioda una rete metallica a cui viene assicurata una tela di sacco. Infine lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da composti sabbia e torba bionda. Fino all'apertura dei cantieri e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida e l'albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.

29. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno della superficie estesa 2,5 m. attorno alla chioma degli alberi, questa deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente uno spessore minimo di 20 cm., sul quale si devono fissare tavole di legno. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato avendo cura di non danneggiare le radici.

30. Per ulteriori prescrizioni integrative al presente punto si rimanda ai contenuti descrittivi e grafici contenuti nelle Specifiche Tecniche approvate unitamente al Prezzario Regionale di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato.

ART.11.4.OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 1.L'Appaltatore dovrà adottare soluzioni di cantierizzazione ed informazione atte a ridurre l'impatto e le interferenze con le attività istituzionali dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, il cui svolgimento deve essere garantito durante tutto il corso dei lavori.
- 2.L'Appaltatore dovrà adottare soluzioni atte a mitigare le interferenze con la compresenza di ulteriori cantieri interessanti gli edifici e gli spazi aperti del Campus di Milano-Bicocca.
- 3.Sono a carico dell'Appaltatore oneri e spese relativi al mantenimento provvisorio della viabilità pubblica, privata e pedonale per favorire gli accessi ai fabbricati, limitrofi o interessati dal cantiere, carrabili e pedonali, e le attività commerciali presenti, con una percorrenza minima di m. 2,50, in accordo con la Direzione Lavori, gli Enti ed i soggetti interessati.

ART.11.5.PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- a. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale quanto contemplato dal presente Capitolato e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi ai criteri che verranno concordati nel corso dei lavori.
- b. Si richiama l'obbligo di osservare la normativa tecnica di settore (CEI, CTI, UNI, ATS, ecc.), nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi energetici.
- c. In particolare i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti a carico del Costruttore e/o dell'Installatore dell'impianto, ivi compresa la presentazione della prescritta documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari per l'esercizio dell'impianto.
- d. Per gli impianti elettrici e termici, a lavori ultimati e prima della stesura del relativo verbale, l'Appaltatore, o l'eventuale subappaltatore, dovrà rilasciare alla Direzione Lavori una dichiarazione scritta e firmata attestante, sotto la propria responsabilità, che le opere sono state eseguite in conformità alle vigenti norme CEI, UNI, al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., alla Legge n°186 dell'1.3.1968 e al Decreto Ministeriale n°37 del 22.01.2008 e s.m.i..
In mancanza di tale attestazione o della documentazione necessaria per l'ottenimento dei collaudi per esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui non verrà redatto il relativo verbale di ultimazione e troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 4.9 lett. A) comma 14.
- e. I ponteggi devono essere eretti con l'impiego di materiali in perfetto stato di conservazione e verniciati, in base a regolare progetto redatto da tecnico qualificato, nominato a cura e spese dell'Appaltatore, nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica,

completo di tutti gli elementi (quali: piani di lavoro, sottoponti e paraschegge in tavole da 50 mm. sane, ben conservate, parapetto e fermapiedi; eventuali strutture tubolari, tavole da 25-30 mm. per eventuali collegamenti e completamenti non portanti, etc.) e di tutto quant'altro occorra per il corretto montaggio del ponteggio.

2. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI

a. La compilazione e consegna, prima di iniziare ogni singola categoria di lavoro, dei disegni costruttivi di cantiere sviluppati a partire dal Progetto e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze prospettate dalla Direzione Lavori e in base ai materiali proposti dall'Appaltatore e/o richiesti dalla D.L.; tali disegni (che non faranno parte dei documenti contrattuali) dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori e dovranno essere formati dalle seguenti parti:

- planimetrie con il percorso della rete distributiva, con la posizione degli apparecchi utilizzatori e dei singoli elementi dell'impianto, (le planimetrie devono essere corredate dei relativi dati dimensionali);
- schemi, prospetti, dimensioni d'ingombro e posizionamento delle apparecchiature e dei quadri;
- tabelle dimostrative dei calcoli per il dimensionamento dell'impianto;
- indicazione grafica di passaggi nell'opera muraria (forometria);
- indicazione di tutti i dispositivi occorrenti alla gestione e manutenzione dell'impianto, necessari alla redazione del piano di manutenzione.

La loro mancata compilazione e consegna alla D.L. nei termini stabiliti dalla stessa D.L., comporterà la sospensione della contabilizzazione dei lavori relativi eseguiti finché non verrà completata la consegna dei documenti, come prescritto all'art. 12.3 comma 10.

b. La consegna entro 60 giorni dall'ultimazione, di due serie definitive dei disegni di cui al punto a) aggiornati in base all'effettiva consistenza dell'impianto installato (disegni "as-built") e del piano di manutenzione;

c. La consegna, entro 60 giorni dall'ultimazione lavori, di due copie compilate in ogni parte della scheda tecnica che sarà fornita dalla Direzione Lavori (censimento e banca dati);

d. L'Appaltatore dovrà provvedere a dotarsi a completo suo carico di tutti gli attrezzi e di ogni altro mezzo d'opera occorrente:

- per l'installazione dell'impianto;
- per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto.

e. Tutte le apparecchiature devono essere fornite in opera complete degli accessori necessari per il loro corretto funzionamento e il relativo onere si intende compreso nel prezzo delle apparecchiature stesse.

f. Il dimensionamento dei dispositivi elettrici deve essere tale da ottenere, in tutte le prevedibili condizioni di funzionamento, un fattore di potenza non inferiore a 0,9 senza mai erogare energia reattiva.

- g. In sede esecutiva la Direzione Lavori si riserva la facoltà di apportare modifiche migliorative al Progetto ai sensi dell'art. 106 del Codice degli contratti.
- h. Per i lavori in cui è prevista l'assistenza edile agli impianti e dove si vanno ad interessare le strutture murarie (posa di apparecchiature su solai e solette, ancoraggi, installazione di putrelle di sostegno, ecc.) la Ditta esecutrice dei lavori dovrà presentare una dettagliata relazione di calcolo da parte di tecnico abilitato, con sufficiente anticipo rispetto alla realizzazione delle opere e in ogni caso prima dell'inizio delle opere stesse, nonché una relazione che asseveri, prima della conclusione dei lavori, la corretta esecuzione delle opere, anche a mezzo di collaudo, firmata sempre da un tecnico abilitato (in mancanza di queste i lavori non potranno considerarsi ultimati).
- i. E' inoltre stabilito che tutti i materiali prima del loro impiego, devono ottenere l'approvazione della Direzione Lavori.
- j. Per ogni parte di impianto completata l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese all'esecuzione delle prove delle stesse, da realizzarsi a norma di legge in presenza della D.L. e con emissione di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove suddette.
- k. L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori la prescritta approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle apparecchiature proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei materiali giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocati in opera.
- l. L'Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno avallo alle stesse.

3. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER GLI IMPIANTI ELEVATORI

- a. la compilazione e consegna, prima di iniziare i lavori, dei disegni costruttivi di cantiere sviluppati a partire dal Progetto Esecutivo e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze prospettate dalla Direzione Lavori e in base ai materiali proposti dall'Appaltatore e/o richiesti dalla D.L.; tali disegni (che non faranno parte dei documenti contrattuali) dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori e dovranno essere formati dalle seguenti parti:
- schemi, prospetti e dimensioni d'ingombro dell'impianto forniti dalla ditta costruttrice;
 - indicazione grafica delle opere murarie necessarie all'installazione dell'impianto: vano ascensore, porte di piano, locale macchine, aerazione locali, carichi e sovraccarichi di progetto, quote dei piani, quote dell'extra corsa inferiore e superiore, prescrizioni particolari, ecc.;
 - indicazione di tutti i dispositivi occorrenti alla gestione e manutenzione dell'impianto, necessari alla redazione del piano di manutenzione.

La loro mancata compilazione e consegna alla D.L. nei termini stabiliti dalla stessa D.L., comporterà la sospensione della contabilizzazione dei lavori relativi eseguiti finché non verrà completata la consegna dei documenti, come prescritto all'art. 11.3 comma 10.

- b. consegna entro 60 giorni dall'ultimazione, e comunque insieme ai libretti di impianto,

di tre serie di disegni definitivi (elettrici e meccanici) aggiornati in base all'effettiva consistenza dell'impianto installato ("as-built") e del piano di manutenzione;

c. collaudo dell'ascensore, licenza di impianto e di esercizio per il primo anno, compresi i relativi oneri;

d. le spese per eventuali prove di laboratorio per verifiche dei materiali e delle apparecchiature per controllare la rispondenza alle caratteristiche di offerta oppure perché oggetto di contestazione. Comunque l'accettazione di qualsiasi materiale o apparecchio non esonererà la Ditta dalle responsabilità e garanzie cui è tenuta per contratto;

e. l'installazione delle apparecchiature degli strumenti di misura occorrenti per le prove di funzionamento e collaudo;

f. la pulizia e sgombero del cantiere ed allontanamento del materiale residuo nel più breve tempo;

g. manovalanza meccanica in aiuto al montatore;

h. manutenzione gratuita fino alla consegna;

i. allacciamento provvisorio energia elettrica di cantiere;

j. allacciamento elettrico luce e f.m. per l'impianto a partire dai misuratori comprese le relative protezioni a monte ed a valle della linea (sono comprese le canaline o i tubi per la protezione dei cavi);

k. Allacciamento di linea telefonica dedicata che verrà collegata con la società incaricata della manutenzione;

l. i materiali e le attrezzature saranno dati in opera funzionanti e pertanto sarà a carico della ditta fornitrice tutto quanto necessario a tale fine salve le esclusioni esplicitamente stabilite;

m. Secondo quanto riportato al precedente comma 1-e) non potrà essere redatto il verbale di fine lavori qualora l'elevatore non sia collaudato e funzionante.

n. la mancata elencazione di una qualsiasi parte dell'impianto non esime la ditta appaltatrice dall'obbligo di provvedere alla sua installazione in opera, ove ciò risulti necessario o soltanto opportuno per ottenere la richiesta esecuzione a perfetta regola d'arte;

o. osservanza delle normative tecniche di settore (CEI, UNI, ecc.) nonché della legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti, di contenimento dei consumi energetici ed in generale inerente l'oggetto dell'appalto;

p. In sede esecutiva la Direzione Lavori si riserva la facoltà di apportare modifiche migliorative al Progetto ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti.

q. Per i lavori in cui è prevista l'assistenza edile agli impianti e dove si vanno ad interessare le strutture murarie (posa di apparecchiature su solai e solette, ancoraggi installazione di putrelle di sostegno, ecc.) la Ditta esecutrice dei lavori dovrà presentare una dettagliata relazione di calcolo da parte di tecnico abilitato, con sufficiente anticipo rispetto alla realizzazione delle opere e in ogni caso prima dell'inizio delle opere stesse, nonché una relazione che asseveri, prima della conclusione dei lavori, la corretta esecuzione delle opere, anche a mezzo di collaudo, firmata sempre da un tecnico abilitato (in mancanza di queste i lavori non potranno considerarsi ultimati).

r. E' inoltre stabilito che tutti i materiali prima del loro impiego, devono ottenere l'approvazione della Direzione Lavori.

s. Per ogni parte di impianto completata l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese all'esecuzione delle prove delle stesse, da realizzarsi a norma di legge in presenza della D.L. e

con emissione di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove suddette.

t. L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori la prescritta approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle apparecchiature proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei materiali giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocati in opera.

u. L'Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno avallo alle stesse.

v. i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia eseguito il collaudo dell'impianto e consegnato i libretti di impianto e le certificazioni necessarie.

4. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER "INFORMATIVA ALL'UTENZA SULL'ANDAMENTO DEI LAVORI" (PIANO DELLA COMUNICAZIONE)

1. Ai fini di fornire all'utenza un'adeguata informazione circa l'andamento dei lavori, l'Amministrazione, tramite il Direttore dei Lavori, può chiedere all'appaltatore l'installazione di tutti o di alcuni "strumenti informativi" o "informatici", qui di seguito elencati e descritti nelle loro principali caratteristiche:

a. Un "cartello contatore" elettronico dei giorni che mancano alla fine dei lavori; in caso di lavori di lunga durata il Direttore dei Lavori può richiedere un contatore che indichi le scadenze delle fasi più salienti dei lavori.

b. Un "cartello dinamico" che dovrà "descrivere" sinteticamente la tipologia dei lavori in esecuzione e la loro funzione-destinazione d'uso. Tale cartello sarà corredato da una sezione grafica/fotografica del cantiere "prima e dopo" i lavori comprensivo dei consumi delle utenze degli immobili oggetto di realizzazione, che evidenzii il miglioramento rispetto ai consumi energetici annuali dei 5 anni antecedenti l'ultimazione dei lavori.

c. L'impresa dovrà provvedere a realizzare, con propria strumentazione e supporti informatici, una sequenza cronologica dello sviluppo dei lavori in formato fotografico/cinematografico su supporto digitale (CD). Tale sequenza su supporto informatico dovrà essere consegnata periodicamente al Direttore Lavori, che ne deciderà di volta in volta le successive scadenze di consegna.

d. La predisposizione di fascicoli illustrativi delle opere da realizzare. Tali fascicoli, il cui contenuto sarà sottoposto ad Accettazione dell'Università, dovranno essere distribuiti mediante appositi dispensatori automatici da installare presso gli accessi principali degli immobili.

2. L'opportunità di realizzare gli "strumenti informativi" o "informatici" sarà valutata caso per caso dal Direttore dei Lavori in base alle caratteristiche e peculiarità dei lavori in questione, quali per esempio la durata, la complessità e l'impatto degli stessi sulla zona circostante.

3. Strumenti informativi all'utenza: "cartello contatore" elettronico e "cartello dinamico".

4. La realizzazione, installazione e l'aggiornamento del contatore e del cartello dinamico è a cura e spese dell'impresa su indicazione della Direzione lavori

5. Le caratteristiche tecniche, la tipologia e le dimensioni degli "strumenti informativi" verranno definite dal Direttore dei Lavori in collaborazione con il Coordinatore della Sicurezza (CSE), in funzione delle caratteristiche del cantiere.

6. La realizzazione delle suddette strutture informative dovrà essere tale da non intralciare i lavori e la circolazione della zona circostante il cantiere e dovrà uniformarsi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

ART.11.6.CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Amministrazione.

ART.11.7.SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI

1. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.

ART.11.8.CARTELLO DI CANTIERE

1. Nei cantieri ove si eseguono opere pubbliche deve essere affisso in vista al pubblico un cartello chiaramente leggibile (dimensioni: base 150 cm – h 250 cm) nel quale devono essere indicati:

- le informazioni riportate nel modello di cui alla pagina seguente,
- tutte le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
- Nel cantiere deve essere affissa ben in vista la notifica preliminare all'ATS competente prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il cartello e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di installare, sui ponteggi esterni di cantiere e per tutta la durata dei lavori, pannelli pubblicitari senza che l'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno nei confronti dell'Amministrazione e nei confronti del soggetto autorizzato dall'Amministrazione stessa ad installare il pannello. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza del ponteggio.

4. L'Appaltatore, di sua iniziativa e previa intesa con l'Amministrazione, potrà concedere ad impresa pubblicitaria l'autorizzazione all'utilizzo di ponteggi e/o cesate per l'installazione di pannelli pubblicitari a condizione che all'Amministrazione venga garantito il 50% del provento pubblicitario complessivo per l'uso degli spazi a ciò destinati. Il provento deve risultare dalla

convenzione che verrà stipulata tra Appaltatore e Impresa Pubblicitaria. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza dei ponteggi e/o cesate.

FAC-SIMILE DI CARTELLO

(in alto e in grande)

Ente appaltante : UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI
LAVORI DI

Progetto _____ approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____

Concessione Edilizia n. _____ del _____ (o altro titolo autorizzativo)

Responsabile del Procedimento : _____

Progetto _____:

Direzione Lavori :

Progetto _____ Opere in C.A.:

Direzione Lavori Opere in C.A.:

Progetto _____ Impianti:

Direzione Lavori Impianti :

Assistente/i Lavori :

Coordinatore per la Progettazione : _____

Coordinatore per l'Esecuzione: _____

Durata stimata in uomini x giorni : _____

Notifica Preliminare in data : _____

IMPORTO DEL PROGETTO : (Euro _____)

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA : (Euro _____)

ONERI PER LA SICUREZZA : (Euro _____)

IMPORTO DEL CONTRATTO : (Euro _____)

DATA DI INIZIO DEI LAVORI : _____

CON FINE LAVORI PREVISTA IL : _____

SOSPENSIONI : DAL _____ AL _____

Gara in data _____, offerta di Euro _____ pari al ribasso del _____%

IMPRESA ESECUTRICE : _____

Con sede : _____

Legale Rappresentante : _____

Direttore Tecnico : _____

1) Impresa Subappaltatrice : _____

Sede : _____

2) Impresa Subappaltatrice: _____

Sede : _____

Legale Rappresentante : _____

Legale Rappresentante : _____

Categoria Lavori : _____

Categoria Lavori : _____

Importo Lavori : Euro _____

Importo Lavori : Euro _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'Ufficio tecnico Comunale
Telefono : _____ Fax : _____

ART.11.9.SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI

1. Si rimanda a quanto indicato all'art. 4.9 del presente Capitolato.

ART.11.10.CONTROVERSIE

1. La procedura descritta nel presente articolo è rivolta a disciplinare le singole contestazioni inerenti l'esecuzione dei rapporti contrattuali dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi. Tutte le contestazioni dovranno essere manifestate esclusivamente attraverso la procedura che segue. Nell'utilizzare questa procedura le Parti si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle regole della correttezza, della trasparenza e delle professionalità, richiamate dall'art. 1.7 che precede. In particolare l'Appaltatore assumerà l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Università tutte le evenienze, gli accadimenti ed i fatti che in qualche modo possono incidere sui costi di esecuzione dei Contratti, collaborando così al contenimento della spesa ed assumendo una diretta responsabilità per i danni, sia a carico dell'Università, sia a carico dell'Appaltatore, derivanti dalla ritardata segnalazione.

1.1 per le riserve e le contestazioni tecniche riguardanti la fase esecutiva dei lavori, applicando l'art. 205 del Codice dei contratti e l'art.14 del DM 49/18 e secondo la procedura che segue che vale come disciplina specifica delle riserve ai sensi dell'art.9 del DM 49/18 a seguito dell'abrogazione degli artt.190 e 191 del DPR 207/10.

1.1.1 Viene considerato atto idoneo a tutelare gli interessi delle parti soltanto la contestazione scritta trasmessa a mezzo PEC e indirizzata dal Direttore Lavori o dal *R.U.P.ca* al Direttore Tecnico e al Rappresentante Legale/Procuratore dell'ATI o viceversa. Nella comunicazione dell'Appaltatore dovrà essere indicato il nominativo del soggetto designato per l'analisi in contraddittorio con il soggetto sopra individuato dell'Università: il soggetto in questione dovrà essere scelto all'interno della *Struttura di Gestione dell'Appalto*.

1.1.2 Detta comunicazione deve essere effettuata entro cinque Giorni Lavorativi dalla data in cui una delle Parti abbia avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'altra parte che si intende impugnare. La contestazione può essere illustrata per iscritto, documentata e quantificata nei cinque Giorni Lavorativi successivi alla data della comunicazione. Ciascuna comunicazione avente ad oggetto la contestazione di lavori eseguiti deve essere formulata dal Direttore Lavori utilizzando il modulo "Notifica di contestazione lavori - Livello uno" di cui all'*Allegato 8_Notifica di contestazioni lavori* e deve

riguardare una sola contestazione. L'esposizione delle ragioni delle Parti deve essere formulata in modo esaustivo, cioè nella piena consapevolezza che, decorsi i termini fissati, non è concesso di proporre ulteriori argomentazioni, di produrre nuovi documenti e di fare riferimento ad atti o fatti che non siano stati esplicitamente e motivatamente utilizzati, nei termini fissati, per comunicare e per illustrare la contestazione.

In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

La mancata comunicazione o illustrazione delle contestazioni nei termini e nei modi sopra fissati comporta la decadenza della pretesa o del diritto di illustrare le proprie ragioni. Qualora la parte fosse oggettivamente impossibilitata a quantificare le proprie pretese, dovrà comunque dare comunicazione, nel termine di cinque giorni, del fatto che intende contestare fornendo congrue spiegazioni sulle ragioni dell'impossibilità, e fornendo altresì tutti i dati di cui può disporre utilizzando l'ordinaria diligenza, riservandosi infine di precisare la pretesa nei modi e nei termini da convenire con la controparte.

1.1.3 Per le contestazioni inerenti l'esecuzione dei lavori le Parti dovranno necessariamente attivare i due Livelli di seguito illustrati, prima di poter adire in prima istanza il Collegio Tecnico Consultivo e in estrema ratio il giudice ordinario secondo quanto disposto dal comma 2 che segue.

a) Livello uno

La contestazione, debitamente documentata come sopra detto, sarà esaminata e discussa dal Direttore Lavori in contraddittorio con la persona all'uopo designata dall'Appaltatore al fine di addivenire ad un'ipotesi di accordo. Laddove tale soggetto non fosse esplicitamente individuato, tale attività sarà implicitamente in capo al Direttore Tecnico. Qualora le Parti non risolvessero la contestazione entro quindici Giorni Lavorativi dalla comunicazione, completeranno il modulo "Notifica di contestazione lavori - Livello uno" con le proprie argomentazioni, lo firmeranno e trasferiranno la contestazione a livello decisionale superiore - Livello due (per l'Università rappresentato dal *R.U.P.ca*) entro i cinque Giorni Lavorativi successivi (vedere lettera b) che segue). Laddove alla comunicazione inviata da una delle due Parti non dovesse seguire, entro quindici Giorni Lavorativi dalla data di trasmissione della comunicazione suddetta, alcuna risposta scritta, la contestazione formulata dalla parte scrivente si riterrà accolta dalla parte ricevente. In caso contrario, la contestazione è automaticamente trasferita al livello decisionale immediatamente superiore.

b) Livello due

La contestazione, che non potrà in nessun caso debordare dai limiti, dalle puntualizzazioni e dalla documentazione di cui al livello uno, verrà esaminata e discussa in contraddittorio dal *R.U.P.ca* e dal Legale Rappresentante/Procuratore dell'ATI entro cinque Giorni Lavorativi dal ricevimento del modulo di notifica della contestazione. Qualora le Parti non addivenissero ad

un'ipotesi di accordo entro i cinque Giorni Lavorativi successivi, completeranno il modulo "Notifica di contestazione lavori - Livello due" con le proprie argomentazioni, lo firmeranno e la parte interessata potrà procedere come indicato al comma 2.

1.1.4 Le Parti ribadiscono che i termini sopra previsti sono tutti a pena di decadenza, che le azioni giudiziarie sono ammissibili solo dopo che si siano percorsi i due livelli sopra descritti e la procedura prevista dall'art.6 della L.120/20 istitutiva del "Collegio Consultivo Tecnico" (CCT) ed infine che le contestazioni non solo non potranno avere un oggetto diverso da quello trattato in fase precontenziosa, ma che al livello due e in sede di CCT non potranno essere esposti fatti, prodotti documenti o articolate prove che non siano stati utilizzati fin dal livello uno.

Qualora le Parti raggiungano, in uno dei due livelli precedenti, un'ipotesi di accordo, il rappresentante dell'Università, per mezzo del *R.U.P.ca*, attiverà in merito la formale pronuncia dell'Università. Detta pronuncia dovrà essere adottata entro i successivi trenta giorni.

Si richiama l'art.14 comma 1 lettera c) ed e) del DM 49/18 che prevede l'obbligo di iscrivere le riserve a pena di decadenza nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole e di confermarle espressamente nel conto finale, sempre a pena di decadenza.

1.2 Le contestazioni non aventi ad oggetto l'esecuzione dei lavori, saranno formulate mediante semplice comunicazione da effettuarsi a mezzo PEC. Eventuali comunicazioni pervenute per altri canali non saranno ritenute valide ai fini contrattuali, anche in sede di giudizio, in quanto non riconosciute dalle Parti. A tale riguardo, il Piano della Qualità dovrà precisare l'indirizzo PEC che l'Appaltatore costituirà per comunicare con l'Università durante l'esecuzione dei Contratti. La comunicazione inerente l'esecuzione dei Contratti avverrà, per l'Università, per mezzo del *R.U.P.ca* mentre per l'Appaltatore per mezzo del Legale rappresentante/Procuratore dell'ATI. Parallelamente, la comunicazione operativa inerente le attività di progettazione e costruzione avverrà direttamente tra il Direttore Lavori, il coordinatore per la sicurezza in esecuzione, il Direttore Tecnico e il Progettista: anche in questo caso, il Piano della Qualità, definirà i flussi di comunicazione tra i soggetti operanti nell'esecuzione dei Contratti. Comunicazioni che perverranno da soggetti diversi da quelli sopra individuati non avranno validità ai fini dell'esecuzione dei Contratti e non saranno pertanto evase da parte del *R.U.P.ca*. Qualora le Parti non dovessero addivenire ad un accordo, le stesse comunicheranno reciprocamente e per iscritto le proprie argomentazioni; dopodiché, la parte interessata potrà procedere come indicato al seguente comma 2.

2. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, dovrà essere esperita la procedura prevista all'art.6 della L.120/20 istitutiva del Collegio Consultivo Tecnico prima di adire le vie giudiziarie. Per qualsiasi controversia non definita sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART.11.11.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108 comma 2 del Codice dei contratti e dall'art. 5 commi 4 e 5 del D.L.16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi previste dall'art. 108 – comma 1 del Codice dei contratti.
2. L'amministrazione può, altresì, procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dall'art. 108, commi 3 e 4, del Codice dei contratti.
3. L'Amministrazione ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di PEC, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse:
 - a) in caso di dolosa collusione da parte dei componenti dell'Appaltatore con personale appartenente al committente o con i terzi;
 - b) in caso di violazione da parte dell'affidatario degli obblighi contributivi e fiscali e/o nei confronti dei dipendenti o collaboratori;
 - c) nel caso indicato all'Art. 4.4. , comma 3, del presente capitolato;
 - d) nel caso previsto dall'Art. 5.6. "Cessione del contratto e cessione dei crediti";
 - e) nel caso l'operatore economico violi il Patto d'Integrità tra l'Amministrazione e i partecipanti alla gara;
 - f) nei casi indicati dall'Art. 4.9 "Penali in caso di ritardo e/o inadempienza" del presente capitolato;
 - g) mancata osservanza da parte dell'Operatore Economico, dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio, del Codice di Comportamento adottato dal codice di comportamento adottato dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2016, pena la risoluzione del contratto;
 - h) violazione delle previsioni di cui all'articolo 9 del presente capitolato in materia di subappalto o cottimo;
 - i) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 4.3. comma 18, del presente capitolato e nei casi di sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell'Appaltatore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 107 del Codice dei contratti;
 - j) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nei casi previsti dall'articolo 2.1 commi 7 e 8 del presente capitolato;
 - k) nell'ipotesi prevista dall'art. 89 comma 9 del codice dei contratti;
 - l) in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione delle prestazioni stabiliti nei contratti applicativi, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.9;
 - m) nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall'art. 8.2 comma 2 del presente

capitolato;

n) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136;

o) in caso di violazione degli obblighi assunti con l'offerta tecnica presentata in sede di gara;

p) nel caso di mancata trasmissione delle polizze assicurative del progettista di responsabilità civile e professionale per rischi derivanti dalle attività di propria competenza. di cui all'art. 8.2 comma 1;

q) nel caso di mancata consegna dei progetti definitivi ed esecutivo nei termini indicati dall'art. 4.2 e 4.3, qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi;

r) nel caso di mancata consegna di tutte le integrazioni richieste dal R.U.P.ca entro il termine concesso così come indicato all'art. 4.2 e 4.3.

4. Verificatasi una delle ipotesi di cui sopra, il R.U.P.ca, previa contestazione scritta, ordinerà l'immediata consegna della documentazione fornita per l'espletamento del servizio e di tutta la documentazione dall'operatore economico redatta nello stato in cui si trova. La consegna degli elaborati avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio tra le parti, dello stato di avanzamento delle attività oggetto del contratto e della loro regolare esecuzione.

5. Avvenuta la consegna degli elaborati, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione delle attività eseguite sino alla risoluzione, al fine di procedere al loro accertamento da parte del R.U.P.c.a.

6. L'Amministrazione ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d'urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 3.

7. L'Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il cantiere entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa.

8. A seguito di risoluzione del contratto si procederà con le modalità previste dai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art.108 del Codice dei contratti.

9. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, saranno posti a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri economici:

A. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

B. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

C. l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

D. gli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all'Amministrazione stessa effettuata dall'Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell'appalto.

ART.11.12. RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ART.11.13. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, quali in particolare:
 - a) le spese contrattuali previste dal Capitolato Generale;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.
4. Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità.
5. Il contratto per accordo quadro sarà stipulato, di norma, congiuntamente con tutti gli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro. L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di stipulare, a proprio insindacabile giudizio, singoli contratti per accordo quadro con

ciascun operatore economico qualora, per qualsiasi causa, la stipulazione in forma congiunta non risulti possibile. In ogni caso le spese relative alla stipulazione del contratto saranno suddivise proporzionalmente tra gli operatori economici aggiudicatari. Nel caso in cui uno o più operatori economici risultino non idonei o non disponibili alla stipulazione del contratto di accordo quadro la spesa residua sarà addebitata pro quota agli operatori economici firmatari del contratto senza che i medesimi possano sollevare eccezioni di sorta.

TABELLA "A"	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI EDIFICIO U07 CIVITAS				
Lavori	Categoria		Importo Euro (o.s. esclusi)	Classifica	%
Edifici Civili e Industriali	prevalente	OG1	€ 7.803.559,48	VI°	45,44%
Impianti elettromeccanici trasportatori	scorporabile obbligo di qualificazione e/o subappalto qualificante	OS4	€ 834.134,12	III°	4,86%
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	scorporabile obbligo di qualificazione e/o subappalto qualificante assorbibile in OG11 (*)	OS30	€ 6.674.453,78	VI°	38,86%
Impianti termici e di condizionamento	scorporabile obbligo di qualificazione e/o subappalto qualificante assorbibile in OG11 (*)	OS28	€ 1.832.334,33	IIIbis°	10,67%
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	scorporabile superspecialistica assorbibile in OG11 (*)	OS3	€ 30.667,81	I°	0,18%
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI compresi oneri per la sicurezza			€ 17.175.189,52		100,00%

A	Importo Totale Lavori al lordo del ribasso d'asta (esclusi oneri per la sicurezza)	€ 16.674.941,28
B	Importo costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 500.248,24
C	Importo progettazione esecutiva al lordo del ribasso d'asta	€ 394.877,04
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A+B+C+D)		€ 17.570.066,56

(*) Per il principio di assorbenza sancito dall'art. 79 co. 16 DPR 270/10, vi è equipollenza tra la categoria OG11 e le categorie OS3, OS28 e OS30 e pertanto gli operatori economici in possesso della categoria OG11 per la classifica corrispondente a quella posseduta e rispondente ai requisiti del bando possono partecipare alla procedura di gara in sostituzione della qualificazione nelle lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30.

LA DIRIGENTE DELL'AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI
arch. Anna Maria Maggiore